

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023. C. 1951 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024. C. 1952 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)*.

54

##### SEDE REFERENTE:

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo *(Seguito dell'esame e conclusione)*

57

**ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)**

69

**ALLEGATO 2 (Proposta di riformulazione)**

72

**ALLEGATO 3 (Emendamento 1.500 dei relatori e relativi subemendamenti)**

73

**ALLEGATO 4 (Correzioni di forma approvate)**

74

##### SEDE REFERENTE:

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)*

65

**ALLEGATO 5 (Proposte emendative presentate)**

76

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 16 luglio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli.*

**La seduta comincia alle 9.20.**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023. C. 1951 Governo.

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024.**

**C. 1952 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno**

**finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Relazioni alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Mauro ROTELLI, *presidente*, per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che dopo l'esame preliminare la Commissione procede all'esame delle proposte emendative eventualmente presentate. Non è invece prevista la presentazione e lo svolgimento di ordini del giorno. La Commissione procede quindi all'esame delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.

Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare, identificate nella tipologia di entrata e nel programma di spesa, e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa, ma non l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto esso deriva da meri accertamenti contabili.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle me-

desime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza.

Tutte le citate tipologie di emendamenti possono, comunque, essere altresì presentate anche direttamente presso la Commissione bilancio.

Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati, ai fini di un successivo esame, mentre quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea. Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Le relazioni approvate, unitamente alle eventuali relazioni di minoranza e alle proposte emendative approvate, sono trasmesse alla Commissione bilancio.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 15 della giornata odierna.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, riferisce in qualità di relatore sui disegni di legge di rendiconto 2023 e assestamento 2024, per i profili di interesse della Commissione ambiente.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per maggiori approfondimenti, ricorda ora i principali dati riferiti

alle missioni di competenza della Commissione.

Il Rendiconto della gestione finanziaria per l'anno 2023, relativamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, evidenzia, quanto alle missioni di competenza della Commissione Ambiente: la n. 14 « Infrastrutture pubbliche e logistica » (7.899,3 milioni di euro), al cui interno si segnalano, per la rilevanza dello stanziamento di competenza, i programmi 14.10 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (2.948,8 milioni di euro) e 14.11 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (4.548,7 milioni di euro). La missione assorbe, in termini di stanziamenti definitivi di competenza, circa il 36,1 per cento delle complessive disponibilità di bilancio del MIT, per un totale di circa 7,9 miliardi.

La n. 19 « Casa e assetto urbanistico » (561,5 milioni di euro), costituita dall'unico programma 19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali. Le risorse definitive di competenza della missione, gestite dal MIT, ammontano nell'esercizio 2023 a circa 561,5 milioni, circa il 2,6 per cento del totale del MIT.

Il medesimo rendiconto, relativamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, presenta stanziamenti iniziali di competenza, ammontanti a 22.849,2 milioni, e stanziamenti definitivi pari a 20.810,9 milioni. I residui iniziali risultano pari a 2.957,5 milioni, ed i residui finali risultano pari a 2.790,1 milioni.

La struttura del bilancio per l'anno 2023 è articolata in 3 missioni e 12 programmi, di cui n. 2 programmi della missione 10 « Energia e diversificazione delle fonti energetiche » e n. 8 programmi della missione 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ».

In particolare, la missione 18, articolata in otto programmi, presenta stanziamenti definitivi pari a 2.512,8 milioni, rappresentando il 12,1 per cento delle risorse attribuite all'amministrazione.

Nella Missione 8 « Soccorso civile », che complessivamente presenta un dato definitivo in conto competenza di 7.722,5 milioni, rilevano, per quanto riguarda gli aspetti di

competenza della Commissione Ambiente, i programmi 8.4 « Interventi per pubbliche calamità » e 8.5 « Protezione civile », presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo complessivo di 4.232,6 milioni. Il resto delle risorse della missione è allocato quasi totalmente nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il programma 8.3 « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » per un importo pari a 3.482,7 milioni, destinati per la maggior parte al corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Le risorse finanziarie destinate dallo Stato alla protezione dell'ambiente e all'uso e alla gestione delle risorse naturali ammontano nel 2023 a circa 25,8 miliardi di euro, pari al 2,6 per cento della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. Si tratta della massa spendibile per la spesa primaria ambientale, ossia della somma dei residui passivi accertati provenienti dagli esercizi precedenti e delle risorse definitive stanziate in conto competenza nel 2023. Rispetto al 2022, la spesa ambientale è diminuita di circa 8 miliardi di euro, ovvero del 23,7 per cento circa, in virtù del venir meno nel 2023 delle ingenti risorse stanziate nel 2022 per contrastare l'aumento dei costi di energia elettrica e gas naturale. Tuttavia, al netto degli interventi posti in essere nel 2022 per sterilizzare il suddetto aumento dei costi, il trend della spesa primaria ambientale è comunque in crescita nel triennio 2021-2023.

I settori ai quali nel complesso è destinata circa il 66 per cento della spesa primaria ambientale sono quelli della « protezione dell'aria e del clima » (11,3 per cento), delle « altre attività di uso e gestione delle risorse naturali » (34,2 per cento), della « ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente » (10,1 per cento) e della « protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie » (10,1 per cento).

Riguardo invece al disegno di legge di assestamento, lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per l'esercizio 2024, approvato con la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023), reca spese iniziali per comples-

sivi 20.726,7 milioni di euro in conto competenza e 20.954,2 milioni di euro in conto cassa. Le medesime previsioni vengono assestate, rispettivamente, a 20.918,7 e 21.147,4 milioni di euro, facendo registrare in entrambi i casi una variazione pari allo 0,9 per cento.

Relativamente ai residui, la previsione iniziale di 17.412,8 milioni di euro viene assestata a 23.326,5, facendo segnare un incremento del 34 per cento.

Le principali missioni, in termini di stanziamenti assestati di competenza, che interessano l'VIII Commissione Ambiente sono la missione 14 Infrastrutture pubbliche e logistica e la missione 19 Casa e assetto urbanistico.

Lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) per l'esercizio 2024, approvato con la legge di bilancio 2024, reca spese iniziali per complessivi 3.706,4 milioni di euro in conto competenza e 3.781,4 milioni in conto cassa. Gli importi assestati risultano pari a 4.093,4 milioni di euro (competenza) e a 4.164,5 milioni di euro (cassa).

Relativamente ai residui, la previsione iniziale di 2.336,4 milioni di euro viene assestata a 2.788,6 milioni.

Sia per gli stanziamenti di competenza che di cassa si registrano variazioni pari al 10 per cento rispetto al dato iniziale, mentre nel caso dei residui la variazione è del 19 per cento.

All'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), nell'ambito della Missione 8 Soccorso civile, sono allocate le risorse del programma 8.5 Protezione civile, con uno stanziamento assestato di competenza di 1.113,4 milioni di euro, che fa registrare una variazione minima rispetto al dato iniziale (+1,2 per cento). Segnala che nello stato di previsione del MEF è presente anche il programma 8.4 Interventi per pubbliche calamità con uno stanziamento assestato di competenza di 2.124,2 milioni di euro.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 9.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 16 luglio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli.*

**La seduta comincia alle 9.40.**

**DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.**

**C. 1896 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio 2024.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva l'opportunità che vengano resi i pareri sulle restanti proposte emendative, al fine di proseguire l'esame del provvedimento senza ulteriori sospensioni.

Mauro ROTELLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta al fine di consentire ai relatori di svolgere approfondimenti sui pareri da rendere.

**La seduta, sospesa alle 9.35, è ripresa alle 9.50.**

Erica MAZZETTI (FI-PPE), *relatrice*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Iaia, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Manes 1.199, Zinzi 1.200 e Cortelazzo 1.201; esprime parere favorevole sugli emendamenti Zinzi 1.282, Cortelazzo 1.341 e Rampelli 1.358, a condizione che siano tutti riformulati in identico testo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Buonguerrieri 1.238; esprime parere favorevole sugli emendamenti Cor-

telazzo 1.211, Lupi 1.214 e 1.220 Montemagni, a condizione che siano riformulati in identico testo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Cangiano 1.367, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, valutata l'esigenza di ulteriori approfondimenti sulle proposte di riformulazione presentate dai relatori, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9.55, è ripresa alle 10.30.**

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, e non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Chiara BRAGA (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sulle identiche proposte emendative Manes 1.199, Zinzi 1.200 e Cortelazzo 1.201, esprime perplessità per il parere favorevole formulato in quanto, a suo avviso, tali emendamenti stravolgerebbero l'attuale disciplina degli immobili assoggettati a tutela paesaggistica. Per tale ragione, chiede se sia stata svolta un'adeguata istruttoria – anche con i competenti ministeri – sul punto.

Marco SIMIANI (PD-IDP) si associa alle considerazioni della deputata Braga sulle criticità delle proposte emendative.

Erica MAZZETTI (FI-PPE), *relatrice*, tiene a precisare che sono stati svolti gli opportuni approfondimenti sugli emendamenti in questione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Manes 1.199, Zinzi 1.200 e Cortelazzo 1.201 (*vedi allegato 1*).

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.222 a sua prima firma, vertente sul tema delle tolleranze costruttive, chiarisce come lo stesso intenda, in particolare, innalzare dal 2 per cento al 4

per cento la tolleranza per le unità immobiliari al di sotto dei 100 metri quadrati, nonché di specificare che la tolleranza non si debba riferire unicamente alla superficie ma anche all'altezza dell'immobile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Santillo 1.222 e Bonelli 1.224.

Erica MAZZETTI (FI-PPE), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Ruffino 1.225.

La Commissione respinge l'emendamento Ruffino 1.225.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.226 a sua prima firma, chiede delucidazioni ai relatori e al rappresentante del Governo in relazione al termine del 24 maggio 2024, che delimita l'ambito applicativo della disposizione cui si riferisce l'emendamento. Rileva che, laddove l'intento sia quello di semplificazione in merito alle tolleranze costruttive, l'apposizione di tale data non è da ritenersi, a suo avviso, funzionale allo scopo.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, afferma che l'apposizione del termine del 24 maggio 2024 è funzionale ad evitare criticità in fase di applicazione della norma.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Santillo 1.226 e Manes 1.229.

Augusto CURTI (PD-IDP), nell'intervenire sull'emendamento 1.234 a sua prima firma, sottolinea la necessità di espungere il riferimento alla tolleranza costruttiva del 2 per cento in relazione alle unità immobiliari superiori ai 500 metri quadrati. A suo avviso, tale esigenza, rappresentata anche dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, sarebbe utile a scongiurare problematiche sul territorio in fase di applicazione della norma.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Curti 1.234 e ap-

prova l'emendamento Buonguerrieri 1.238 (vedi allegato 1).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Buonguerrieri 1.238, deve ritenersi assorbito l'emendamento Montemagni 1.228.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Ilaria Fontana 1.239, di cui è cofirmatario, puntualizza che la proposta emendativa è finalizzata ad escludere dal perimetro applicativo del provvedimento le superfetazioni e i manufatti non presenti nel titolo edilizio.

La Commissione respinge l'emendamento Ilaria Fontana 1.239.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Cortelazzo 1.211 e Lupi 1.214, nonché dell'emendamento Montemagni 1.220, hanno accolto la proposta di riformulazione in identico testo avanzata dai relatori nei termini riportati in allegato.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sugli emendamenti Cortelazzo 1.211, Lupi 1.214 e Montemagni 1.220, così come riformulati in identico testo, rileva che le proposte emendative consentono una deroga ai requisiti minimi di natura igienico-sanitaria previsti per gli edifici. In aggiunta, manifesta la propria perplessità in merito alla dicitura « rototraslazione di modesta entità dell'edificio », rilevando come non vengano fornite adeguate delucidazioni in merito alla quantificazione della suddetta modesta entità. Invita quindi i relatori a considerare la possibilità di accantonare le proposte emendative al fine di svolgere ulteriori approfondimenti sul testo.

Marco SIMIANI (PD-IDP) sottolinea come, da una lettura complessiva degli emendamenti approvati nella giornata di ieri e di quelli per cui è stato espresso parere favorevole nella giornata odierna, emerga la volontà delle forze di maggioranza di creare soluzioni abitative di bassa

qualità per i cittadini meno abbienti. Rileva, al riguardo, che il numero di immobili non locati è elevato – portando ad esempio il 30 per cento della città di Gorizia – ma che ciononostante il provvedimento in esame vada nella direzione di creare delle « micro-case » che non generano alcun valore aggiunto per le città, contribuendo invece al loro spopolamento e alla proliferazione incontrollata di *bed & breakfast*, e assecondando un modello di sviluppo che non condivide e che agevola la speculazione edilizia.

Erica MAZZETTI (FI-PPE) anche a nome dell'altro relatore, manifesta l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori sulla proposta di riformulazione in identico testo degli emendamenti Cortelazzo 1.211, Lupi 1.214 e Montemagni 1.220 e ne propone, pertanto, l'accantonamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Schullian 1.249, Manes 1.251, Del Barba 1.260 e L'Abbate 1.267.

Chiara BRAGA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, critica l'andamento « a singhiozzo » dell'esame degli emendamenti, che non segue l'ordine di votazione delle proposte emendative contenute nel fascicolo e rende dunque impossibile comprendere cosa si stia votando. Contesta pertanto l'andamento dei lavori della Commissione e invita il presidente a proseguire l'esame seguendo l'ordine di votazione degli emendamenti.

Devis DORI (AVS), associandosi alle considerazioni dell'onorevole Braga, sottolinea che soprattutto per coloro che si trovano a lavorare in Commissione in sostituzione di un collega sia pressoché impossibile votare con consapevolezza.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiarando di comprendere le difficoltà dei colleghi, fa presente che a seguito della presentazione di alcune proposte di riformulazione di emendamenti, occorre verificare l'eventuale impatto dell'approvazione di tali

riformulazioni sul fascicolo degli emendamenti stessi, in particolare individuando le proposte emendative ancora accantonate e quelle che possono risultare precluse o assorbite. Fa presente che per tale ragione non si è potuto seguire l'ordine delle proposte emendative come risultante dal relativo fascicolo e propone intanto di esaminare la proposta di nuova formulazione dell'emendamento Cangiano 1.367, che non impatta su altre proposte oggetto di riformulazione ovvero ancora accantonate.

Chiara BRAGA (PD-IDP), contestando nuovamente le modalità con le quali si sta procedendo, e apprendo a caso il fascicolo degli emendamenti, chiede se qualcuno saprà se, ad esempio, l'emendamento Iaria 1.328 sia già stato votato.

Mauro ROTELLI, *presidente*, rispondendo all'onorevole Braga, fa presente che l'emendamento Iaria 1.328 non è stato ancora posto ai voti e non può essere ancora esaminato perché strettamente connesso ad altre proposte che risultano ancora accantonate.

Tommaso FOTI (FDI) interviene per spiegare che i relatori stanno ancora lavorando ad alcune proposte di riformulazione e che, conseguentemente, non è possibile esaminare tutti gli emendamenti che, in qualche modo, potrebbero avere il medesimo oggetto, ovvero intervenire sulle medesime disposizioni di quelli oggetto di riformulazione.

Marco SIMIANI (PD-IDP) chiede alla presidenza se sia possibile avere un elenco delle proposte emendative che devono ancora essere esaminate.

Agostino SANTILLO (M5S), ringraziando l'onorevole Foti per la spiegazione, segnala comunque la difficoltà di esaminare il fascicolo delle proposte emendative procedendo a macchia di leopardo.

Patty L'ABBATE (M5S), associandosi alle richieste dei colleghi, chiede che si proceda con maggior ordine.

Mauro ROTELLI, *presidente*, propone di procedere intanto con la votazione della proposta di nuova formulazione dell'emendamento Cangiano 1.367, avvertendo che i proponenti hanno accettato la riformulazione stessa, per dare tempo poi agli uffici di predisporre un fascicolo aggiornato con le sole proposte emendative ancora da esaminare.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sulla nuova formulazione dell'emendamento Cangiano 1.367, critica che attraverso questa riscrittura i relatori intendano consentire la sanatoria di interventi realizzati entro l'11 maggio 2006, per i quali il titolo che ha previsto la realizzazione sia stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della conformità paesaggistica. Fa presente che, in ogni caso, non si può prescindere dal parere delle Sovrintendenze ai fini della sanatoria.

Devis DORI (AVS) annuncia la netta contrarietà del suo gruppo rispetto alla nuova formulazione dell'emendamento Cangiano 1.367, ritenendo molto rischioso accettare di prescindere dalla compatibilità paesaggistica.

Patty L'ABBATE (M5S), concordando con i colleghi, giudica la proposta di nuova formulazione dell'emendamento Cangiano 1.367 pericolosa e preoccupante. Evidenzia che la sanatoria in assenza di compatibilità paesaggistica mette a rischio il territorio e il paesaggio, condonando opere dall'impatto visivo potenzialmente devastante, e invita la maggioranza non solo a salvare le case dei cittadini ma anche a salvare il paesaggio, che è determinante anche dal punto di vista economico.

Marco SIMIANI (PD-IDP), associandosi alle riflessioni dei colleghi, sottolinea che la riformulazione mette a rischio anni e anni di gestione del territorio; chiede quindi chiarimenti sulla nuova formulazione, in particolare per quanto riguarda la data che viene individuata come parametro per delimitare l'ambito applicativo della sanatoria. Rammenta infatti che l'emendamento

Cangiano 1.367 prevedeva interventi realizzati entro il 12 maggio 2006, mentre la riformulazione individua la data dell'11 maggio 2006.

Chiara BRAGA (PD-IDP) chiede chiarimenti ai relatori e al rappresentante del Governo non solo sulla data entro la quale devono essere stati effettuati gli interventi ma anche, soprattutto, sulla compatibilità dell'emendamento con il dettato dell'articolo 9 della Costituzione. Auspica un chiarimento sulla *ratio* di un intervento che reputa molto grave.

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.) ritiene che alcune ragioni tecniche sostengano la bontà della nuova formulazione dell'emendamento Cangiano 1.367. Rammentando che in Italia i condoni risalgono al 1985, 1994 e 2003, e che nel 2006 c'è stata una sanatoria straordinaria, fa presente che con l'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985, nota come Legge Galasso, i comuni si sono trovati in difficoltà nell'applicarla perché i loro strumenti urbanistici non erano adeguati. Evidenzia che la riformulazione non chiama in causa casi di abuso edilizio *tout court*, affermando che l'intervento risponda all'esigenza di sopprimere a queste difficoltà affrontate dagli enti locali.

Sara FERRARI (PD-IDP) esprime disagio per il silenzio dei relatori e stigmatizza il fatto che, a fronte di richieste di chiarimento, sia l'onorevole Manes a cercare di rispondere. Evidenziando come il decreto-legge impatti su questioni che attengono alla vita dei cittadini, giudica sconcertante e assurdo il modo con il quale sta procedendo la Commissione.

La Commissione approva l'emendamento Cangiano 1.367, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli uffici stanno predisponendo un nuovo fascicolo contenente esclusivamente le proposte emendative ancora da esaminare e propone dunque di sospendere per un

quarto d'ora la seduta per metterlo in distribuzione, anche al fine di consentire ai relatori di definire gli ulteriori pareri da rendere sulle proposte emendative presentate.

Chiara BRAGA (PD-IDP) auspica che alla ripresa dei lavori saranno presentate tutte le riformulazioni relative agli emendamenti accantonati.

Mauro ROTELLI, *presidente*, fornendo all'onorevole Braga le rassicurazioni richieste, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11.15, è ripresa alle 11.40.**

Dario IAIA (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altra relatrice, revoca la proposta di nuova formulazione in identico testo degli emendamenti Cortelazzo 1.211, Lupi 1.214 e Montemagni 1.220; conseguentemente, a differenza del parere precedentemente espresso, invita al ritiro delle suddette proposte emendative.

Mauro ROTELLI, *presidente*, fa presente che i proponenti hanno comunicato il ritiro degli emendamenti Cortelazzo 1.211, Lupi 1.214 e Montemagni 1.220. Avverte poi che è stato ritirato anche l'emendamento Cortelazzo 1.265.

La Commissione respinge l'emendamento Schullian 1.266.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica che restano accantonate tutte le proposte emendative relative all'articolo 1, comma 1, lettere g) e h) del decreto-legge, nonché l'emendamento Alfonso Colucci 1.370. Comunica quindi che l'emendamento Cattaneo 1.372 è stato ritirato dai proponenti e che restano accantonati gli emendamenti Ruffino 1.386, Fabrizio Rossi 1.387. Avverte inoltre che l'emendamento Cesa 1.415 è stato ritirato dal proponente e che restano accantonati gli articoli aggiuntivi da Cattaneo 1.03 a Mascaretti 1.012. Avverte invece che gli articoli aggiuntivi Lupi 1.025, Pella 1.027 e Rampelli 1.028 sono stati

ritirati. Pone quindi ai voti l'articolo aggiuntivo Del Barba 1.038, sul quale i relatori ed il Governo hanno espresso parere contrario.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Del Barba 1.038.

Mauro ROTELLI, *presidente*, pone in votazione le proposte emendative riferite segnalate all'articolo 3, su cui i relatori hanno formulato parere contrario nel corso della seduta dell'11 luglio scorso (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'11 luglio 2024*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Ferrari 3.2, sugli identici emendamenti Manes 3.3 e Gadda 3.5, nonché sugli identici emendamenti Ruffino 3.6, Bonelli 3.8, Ferrari 3.9, Bonelli 3.11, L'Abbate 3.13 e Curti 3.15.

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 3.09 a sua prima firma, chiede per quale ragione i relatori abbiano formulato parere contrario sulla proposta emendativa, dal momento che essa è meramente volta a introdurre la consueta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, fa presente che la proposta è stata respinta in quanto la clausola di salvaguardia è già prevista dal Testo Unico per l'edilizia.

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.) ritira la proposta emendativa 3.09 a sua prima firma.

Chiara BRAGA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia la presidenza per aver accolto la richiesta di procedere in modo più ordinato nell'esame degli emendamenti. Fa presente, tuttavia, che risultano ancora accantonate circa 50 proposte emendative e chiede pertanto chiarimenti circa la prosecuzione dell'esame, in considerazione dei ristretti tempi a disposizione per la Commissione.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, in considerazione delle criticità emerse con riferimento all'inclusione della roto-traslazione di modeste entità dell'edificio tra le tolleranze esecutive, propone di stralciare la lettera *b*) dalla proposta di riformulazione in identico testo degli emendamenti 1.211 Cortelazzo, 1.214 Lupi, 1.220 Montemagni, precedentemente presentata.

Marco SIMIANI (PD-IDP) reputa irrituale presentare un'ulteriore proposta di nuova formulazione, considerato che sia la proposta precedentemente formulata, sia gli emendamenti cui questa era riferita, sono stati ritirati.

Mauro ROTELLI, *presidente*, precisa che l'ulteriore proposta formulata dai relatori si limita ad apportare una modifica puntuale alla precedente.

Chiara BRAGA (PD-IDP) si associa alle considerazioni del deputato Simiani, evidenziando come la riformulazione di proposte emendative già ritirate rappresenti una forzatura nell'andamento dei lavori.

Agostino SANTILLO (M5S), si associa alle considerazioni dei deputati Braga e Simiani.

Tommaso FOTI (FDI) precisa che la presentazione di un emendamento da parte dei relatori implicherebbe la possibilità di presentare subemendamenti. Considerato che il nuovo testo proposto è volto a recepire le criticità sollevate anche dalle forze di opposizione, sottolinea come sia possibile rinunciare alla presentazione di eventuali subemendamenti.

Devis DORI (AVS) chiede quindi se i relatori intendano presentare un nuovo emendamento.

Agostino SANTILLO (M5S), ringrazia il deputato Foti per i chiarimenti forniti, ribadendo tuttavia la contrarietà del proprio gruppo alla proposta illustrata da ultimo dai relatori.

Marco SIMIANI (PD-IDP) preannuncia che, nel caso in cui venisse presentato un emendamento dei relatori, non vi sarebbe la disponibilità a rinunciare alla presentazione di subemendamenti.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che le Commissioni I, II, VI, VII, X, XII e XIV hanno espresso pareri favorevoli, mentre il Comitato per la legislazione ha espresso parere favorevole con osservazioni. Avverte inoltre che la Commissione V ha espresso parere favorevole con condizioni. Comunica quindi che i relatori hanno presentato l'emendamento 1.500 (*vedi allegato 3*), volto a modificare il testo nel senso precedentemente illustrato dal relatore Iaia. Fissa pertanto un termine di 15 minuti per la presentazione dei subemendamenti relativi all'emendamento dei relatori 1.500.

Chiara BRAGA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di sospendere la seduta per consentire ai deputati di prendere visione dell'emendamento dei relatori e di presentare eventuali subemendamenti.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nell'accogliere la richiesta, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 12.05, è ripresa alle 12.15.**

Mauro ROTELLI, *presidente*, tenuto conto della necessità di concludere l'esame in Commissione in tempi compatibili con il calendario dei lavori dell'Assemblea, avverte che entro la seduta in corso sarà comunque posta in votazione la proposta di conferimento del mandato ai relatori e che tutte le proposte emendative non ancora esaminate al momento della suddetta votazione si intenderanno conseguentemente respinte ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.

Chiara BRAGA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti circa i pareri relativi alle proposte emendative accantonate. Prospetta altresì la pos-

sibilità di proseguire l'esame delle proposte emendative, previa autorizzazione del Presidente della Camera, sino alla conclusione delle dichiarazioni di voto sul disegno di legge n. 1902, su cui è stata posta la questione di fiducia.

Tommaso FOTI (FDI) fa presente che, in ogni caso, la prosecuzione dei lavori nei termini prospettati dalla deputata Braga consentirebbe di proseguire l'esame in Commissione solo per circa un'ora e mezza.

Chiara BRAGA (PD-IDP) ribadisce la necessità di discutere adeguatamente nel corso dell'esame in sede referente le proposte emendative accantonate, che ammontano a circa cinquanta.

Agostino SANTILLO (M5S) riconosce che la prosecuzione dei lavori della Commissione per circa un'ora e mezza potrebbe non essere sufficiente per esaminare le restanti proposte emendative.

Tommaso FOTI (FDI) precisa che le proposte emendative che non siano state oggetto di votazione o che non siano state ritirate si intenderanno respinte ai fini dell'esame in Assemblea, facendo altresì presente che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha già stabilito di differire l'avvio dell'esame in Assemblea del decreto-legge in questione rispetto alla data inizialmente prevista.

Chiara BRAGA (PD-IDP), alla luce dell'articolazione dei lavori dell'Assemblea, chiede che sia valutata la possibilità di convocare la Commissione al termine dei lavori dell'Assemblea al fine di esaminare le restanti proposte emendative.

Devis DORI (AVS) ritiene che sia opportuno garantire un esame adeguato delle restanti proposte emendative.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti, Zinzi 1.282, Cortelazzo 1.341, Rampelli 1.358 hanno accettato la proposta di riformulazione in identico testo.

Chiara BRAGA (PD-IDP), relativamente alla parte consequenziale della proposta di riformulazione degli emendamenti Zinzi 1.282, Cortelazzo 1.341 e Rampelli 1.358, evidenzia le criticità derivanti dall'applicazione della procedura semplificata di accertamento di conformità ivi prevista anche per le variazioni essenziali. Segnala al contempo come tale previsione stravolgerebbe il testo unico dell'edilizia, senza risolvere le problematiche relative al governo del territorio e avvantaggiando di fatto quanti operano al di fuori della legalità.

Agostino SANTILLO (M5S), assocandosi alle considerazioni svolte dalla deputata Braga, segnala le problematiche legate alle variazioni essenziali, nonché all'ampliamento della possibilità di ottenere la sanatoria.

La Commissione approva gli emendamenti Zinzi 1.282, Cortelazzo 1.341, Rampelli 1.358, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che sono stati presentati quattro subemendamenti all'emendamento 1.500 dei relatori (*vedi allegato 3*); invita pertanto i relatori e il Governo a esprimere il parere sui subemendamenti Simiani 0.1.500.1, 0.1.500.2, 0.1.500.3 e 0.1.500.4.

Dario IAIA (FDI) *relatore*, anche a nome dell'altra relatrice, formula parere contrario sui subemendamenti Simiani 0.1.500.1, 0.1.500.2, 0.1.500.3 e 0.1.500.4.

Il sottosegretario Alessandro Morelli concorda con la proposta di parere dei relatori.

Marco SIMIANI (PD-IDP) sottolinea come i subemendamenti siano volti a modificare la proposta emendativa presentata dai relatori, che non prevede i requisiti necessari per garantire i servizi essenziali nelle unità abitative con particolare riguardo ai profili igienico-sanitari.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Simiani 0.1.500.1, 0.1.500.2, 0.1.500.3 e 0.1.500.4.

Agostino SANTILLO (M5S) intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.500, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, soffermandosi in particolare sul fatto che la sanatoria valga anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari. Ritiene quindi che si tratti di un intervento che potrebbe avere un impatto negativo sulla salute delle persone e sulla salubrità degli ambienti.

Devis DORI (AVS), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Santillo, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento 1.500.

La Commissione approva l'emendamento dei relatori 1.500 (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato due proposte emendative volte a recepire le condizioni contenute nel parere della V Commissione Bilancio (*vedi allegato 1*).

Erica MAZZETTI (FI-PPE), *relatrice*, illustra gli emendamenti dei relatori 1.501 e 2.500.

Marco SIMIANI (PD-IDP) rileva la necessità di approfondire il contenuto degli emendamenti dei relatori 1.501 e 2.500.

Mauro ROTELLI, *presidente*, precisa che si tratta due emendamenti che si limitano a recepire le condizioni contenute nel parere della Commissione Bilancio.

Tommaso FOTI (FDI) sottolinea come il contenuto delle predette condizioni – che gli emendamenti dei relatori intendono recepire – appare di agevole comprensione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, pone in votazione gli emendamenti dei relatori 1.501 e 2.500.

Marco SIMIANI (PD-IDP) intervenendo sugli emendamenti dei relatori 1.501 e 2.500, preannuncia che il gruppo PD-IDP si asterrà.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti dei relatori 1.501 e 2.500 (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che sono state presentate talune proposte di correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge.

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 4*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che, come anticipato precedentemente, si procederà ora alla votazione della proposta di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Iaia e Mazzetti, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sulla proposta di conferimento del mandato ai relatori, stigmatizza il metodo utilizzato nell'esame del provvedimento, che rappresenta, a suo avviso, una brutta pagina per il Paese. Auspica inoltre che sugli emendamenti non esaminati in Commissione potrà svolgersi un dibattito in Assemblea. Dichiara, in conclusione, il voto contrario del proprio gruppo.

Devis DORI (AVS), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo, rileva che le proposte emendative cosiddette « Salva Milano » sono state dapprima accantonate e poi ritirate, evidenziando come ciò sia dovuto, a suo avviso, o alla mancata convergenza tra le forze di maggioranza, o alla presa di coscienza delle criticità che tali proposte sottendono.

Agostino SANTILLO (M5S) evidenzia che i tempi erano maturi per un confronto più approfondito tra gruppi di maggioranza e di opposizione sui temi incisi dal provvedimento in esame. Sottolinea altresì le criticità sottese agli emendamenti riguardanti le sanatorie edilizie nella città di Milano,

oggetto di inchieste da parte della magistratura.

Mauro ROTELLI, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea, avvertendo che le proposte emendative ancora accantonate presentate dai gruppi di maggioranza sono state ritirate e che si intenderanno conseguentemente respinte, ai fini della loro ripresentazione in Assemblea, tutte le proposte emendative non ancora esaminate e non ritirate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. La Commissione delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza s'intende autorizzata al coordinamento formale del testo. Si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 12.45.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Martedì 16 luglio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.**

**C. 1937 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che sono state presentate 187 proposte emendative (vedi allegato 5).

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Alla luce del contenuto del decreto, la presidenza ha pertanto ritenuto inammisibili le seguenti proposte emendative:

Ghio 1.3, che prevede l'esonero dal pagamento delle tariffe di pedaggio per i transiti sulle tratte autostradali della regione Liguria;

Simiani 1.4, che sospende il pagamento della tariffa autostradale relativa alla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi;

Francesco Silvestri 1.7, che prevede l'esenzione dal pagamento del pedaggio relativo all'autostrada A24-A25 nella tratta ricompresa nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale;

Iaria 2.37, che prevede la stipula di un accordo di programma, tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Regione Calabria, per lo sviluppo integrato del territorio del Comune di Villa San Giovanni;

Bicchielli 2.01, in quanto reca una norma di interpretazione della locuzione « contratti pluriennali » utilizzata nel Codice dei contratti pubblici; Mattia 3.13, che attribuisce ulteriori compiti a Sogesid Spa quale società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato;

Zinzi 3.14, che incrementa il Fondo per il ristoro delle aziende bufaline al fine di completare l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi;

Braga 4.4, che prevede misure per il rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

Ruffino 4.9, che prevede assunzioni per le agenzie di mobilità, locali e regionali,

istituite per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale;

Simiani 4.10, che istituisce il Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio;

Pisano 4.01, che istituisce il Parco nazionale delle isole Pelagie;

Tucci 4.02, che stanzia risorse per interventi connessi all'efficientamento energetico e alla produzione di energia, nonché al miglioramento strutturale e commerciale dei porti gestiti dall'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio;

Scerra 4.03, che modifica la normativa generale in materia portuale introducendo misure per l'Autorità di sistema portuale delle Regioni della Sicilia e della Sardegna;

Bof 5.5, che destina risorse per realizzare lavori di manutenzione dei fondali dei laghi di Santa Maria e San Giorgio, nel bacino imbrifero del Piave;

gli identici Maccanti 5.8 e Amich 5.9, nonché Iaria 6.1, che estendono ai gestori di infrastrutture regionali una deroga – prevista dall'articolo 40 del decreto-legge n. 124 del 2019 – ai vincoli finanziari e di bilancio;

Cortelazzo 5.14, che dispone in ordine al finanziamento dei programmi e dei progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi alla realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;

Furgiuele 5.15, che reca norme volte a riconoscere come opere strategiche di interesse nazionale il terminal ferroviario Intermodale-Scalo ferroviario del comune di Monticelli D'Ongina in provincia di Piacenza e la Stazione ferroviaria di Lamezia Terme;

Gianassi 5.16, che reca finanziamenti e interventi per la Casa circondariale di Sollicciano, in Provincia di Firenze;

Cortelazzo 5.18, che prevede misure per l'edilizia residenziale e sociale pubblica;

Dara 5.21, che prevede risorse per la progettazione e la realizzazione dei lavori del nuovo Ponte di Calvatone;

Barbagallo 5.22, che stanzia risorse per la realizzazione dell'Interporto di Termini Imerese;

Cortelazzo 5.25, che interviene in merito alle procedure di programmazione e finanziamento delle infrastrutture finanziate con il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento;

Mattia 5.26, che prevede misure per il personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ziello 5.27, che prevede un contributo straordinario per opere di consolidamento delle sponde e il recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno;

Bruzzone 5.31, che stanzia risorse per l'Azienda Regionale Territoriale per l'edilizia della provincia di Genova per il completamento dell'intervento « Regione Liguria – Begato »;

gli identici L'Abbate 5.32 e Milani 5.33, che prevedono misure per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica visibile;

L'Abbate 5.35, che dispone interventi per la diffusione di impianti da fonti rinnovabili e di configurazioni di autoconsumo, peraltro modificando un decreto ministeriale;

Frijia 5.01, che modifica la disciplina relativa a un sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e novella un decreto ministeriale recante le linee guida per la sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti;

Cesa 5.02, nonché gli identici Morfino 5.03 e Casu 5.04, che incrementano le risorse in favore delle imprese ferroviarie del trasporto merci durante il completamento degli interventi sull'infrastruttura ferroviaria;

Battistoni 5.05, che interviene sui requisiti per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili da parte dei clienti finali;

Montemagni 5.06 che proroga i termini di durata dei contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione del Sistema pubblico di connettività;

Torto 5.08, che proroga ed estende disposizioni in materia di dissesto idrogeologico;

gli identici Scotto 5.09 e Manes 5.010, recanti modifiche alla disciplina delle cauzali nella corresponsione della cassa integrazione guadagni ordinaria;

Mattia 5.011, che dispone in ordine all'applicazione delle quote riguardanti l'occupazione femminile negli appalti di lavori;

Barbagallo 6.5, in quanto volto a determinare i servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto unionale e un aeroporto delle regioni insulari a cui applicare gli oneri di servizio pubblico;

Barbagallo 6.6, che prevede l'adozione di un piano di gestione delle emergenze del sistema di trasporto aereo siciliano;

Barbagallo 6.7, volto a definire il prezzo massimo del biglietto o dei servizi accessori per i servizi di traghettamento con veicolo tra le città di Messina e Villa San Giovanni;

Zinzi 6.12, volto a prevedere il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili per la circolazione dei veicoli in prova;

Mattia 6.13, volto a considerare valide le domande pervenute successivamente a taluni termini ai fini della destinazione

delle risorse residue concernenti il rinnovo del contratto del personale del trasporto pubblico locale;

gli identici Cesa 6.01, Cortelazzo 6.02, Traversi 6.03 e Casu 6.04, che prevedono un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale;

Zinzi 6.05, volto a esentare dal divieto di circolazione dei vagoni con toilette con scarico aperto quelli con più di 25 anni di servizio;

Ilaria Fontana 6.06, che reca disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati da mezzi ad alimentazione totalmente elettrica;

Traversi 6.07, volto a dimezzare i pedaggi autostradali sulle tratte liguri di alcune autostrade fino alla conclusione dei cantieri;

Bof 7.01, volto al finanziamento di un programma sperimentale di ossigenazione delle acque e il miglioramento della qualità del bacino idrico dei laghi di Santa Maria e San Giorgio;

gli identici Santillo 7.02 e Curti 7.03, che recano disposizioni per la ridefinizione degli obblighi assunti con accordi di programma, convenzioni urbanistiche ovvero accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale;

gli identici Manes 9.01, Ruffino 9.02 e Fontana Ilaria 9.03, recanti una serie di modifiche al codice dei contratti pubblici in materia di progettazione;

Montemagni 9.04, che introduce una deroga al codice delle assicurazioni private

per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree portuali ed aeroportuali;

Serracchiani 10.20, che prevede il finanziamento di uno studio di fattibilità del Green Corridor destinato al trasporto dell'idrogeno verde;

Calderone 11.1, volto ad escludere che il maturare di cause estintive del reato determini l'inammissibilità del ricorso per cassazione;

Rosato 12.3, che istituisce e disciplina la professione del direttore sportivo;

gli identici Manes 12.01, Ferrari 12.02 e Ruffino 12.03, che intervengono sulle disposizioni concernenti gli educatori nei servizi per l'infanzia;

Berruto 12.04, che prevede che l'esame di abilitazione per il conseguimento del titolo abilitativo all'esercizio della professione di agente sportivo possa essere conseguito in Italia ovvero presso altre nazioni per cui sussiste un accordo di riconoscimento reciproco;

Caramanna 12.05, che reca disposizioni per il sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

Avverte, infine, che eventuali richieste di riesame dell'inammissibilità delle proposte emendative testé dichiarata potranno essere presentate entro le ore 19 della giornata odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

## ALLEGATO 1

**DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE****ART. 1.**

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*d-bis) all'articolo 32, comma 3, il secondo periodo è soppresso.*

\* **1.199.** *(Nuova formulazione)* Manes, Steger.

\* **1.200.** *(Nuova formulazione)* Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

\* **1.201.** *(Nuova formulazione)* Cortelazzo, Battistoni.

*Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.*

**1.238.** *(Nuova formulazione)* Buonguerrieri.

*Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari;

b) *al numero 4):*

1) *al capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole:* Tale attestazione, inserire le seguenti: riferita al rispetto delle

norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2,;

2) *al capoverso 3-ter, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.*

**1.500. I Relatori.**

*Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole da: , in totale difformità o con variazioni essenziali fino alla fine del numero con le seguenti: o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa e le parole: 34, comma 1 sono soppresse.*

*Conseguentemente:*

a) *alla medesima lettera g), numero 3), sostituire le parole: , totale difformità o variazioni essenziali con le seguenti: o totale difformità;*

b) *alla lettera h), capoverso Art. 36-bis:*

1) *al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32;

2) *al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche;*

3) *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: secondo e terzo con le seguenti: quarto e quinto;*

4) dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 34-bis, comma 3-bis;

5) al comma 4:

5.1) al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati;

5.2) al terzo periodo, dopo le parole: secondo periodo, inserire le seguenti: si intende formato il silenzio-assenso e;

5.3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione;

6) al comma 5, sostituire le parole da: una somma pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile fino alla fine del comma con le seguenti: un importo:

a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 32. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;

b) pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032

euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;

7) dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

8) al comma 6, dopo il quinto periodo inserire i seguenti: Nei casi di cui al presente comma, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'istante può esercitare l'azione prevista dall'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

9) sostituire la rubrica con la seguente: Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali;

c) alla lettera i), numero 1), premettere il seguente:

01) al comma 1, la parola: « doppio » è sostituita dalla seguente: « triplo » e le parole: « 516 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.032 euro »;

d) al comma 2, sostituire le parole: comma 5, primo periodo con le seguenti: commi 5 e 5-bis;

e) all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del comma 5 con le seguenti: dei commi 5 e 5-bis.

\* **1.282.** (Nuova formulazione) Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

\* **1.341.** (Nuova formulazione) Cortelazzo, Battistoni.

\* **1.358.** (Nuova formulazione) Rampelli, Milani.

Al comma 2, sostituire le parole: ultimo periodo con le seguenti: secondo e quarto periodo,.

**1.501.** I Relatori.

ART. 2.

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento delle strutture di loro proprietà nell'ambito delle ri-

sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**2.500.** I Relatori.

ART. 3.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 36-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche agli interventi realizzati entro l'11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito.

**1.367.** (Nuova formulazione) Cangiano, Vietri, Mattia.

**ALLEGATO 2**

**DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo.**

**PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE**

**ART. 1.**

*Al comma 1, lettera f), sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.;*

b) *al numero 2), capoverso 2-bis, dopo le parole: minore dimensionamento inserire le seguenti: o la roto-traslazione di modesta entità;*

*c) al numero 4):*

*al capoverso comma 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: Tale attestazione, sono inserite le seguenti: riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2,;*

*al capoverso comma 3-ter, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.*

\* **1.211.** *(Nuova formulazione) Cortelazzo, Battistoni.*

\* **1.214.** *(Nuova formulazione) Lupi, Alessandro Colucci, Semenzato.*

\* **1.220.** *(Nuova formulazione) Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.*

ALLEGATO 3

**DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo.**

**EMENDAMENTO 1.500 DEI RELATORI E  
RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

**ART. 1.**

*Sopprimere la lettera a).*

**0.1.500.1.** Simiani.

*Alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: che non possono essere, in ogni caso, inferiori ai 6 mq.*

**0.1.500.2.** Simiani.

*Alla lettera b), sopprimere il numero 1).*

**0.1.500.3.** Simiani.

*Alla lettera b), sopprimere il numero 2).*

**0.1.500.4.** Simiani.

*Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al numero 1), capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari;*

*b) al numero 4):*

*1) al capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: Tale attestazione, inserire le seguenti: riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2,;*

*2) al capoverso 3-ter, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.*

**1.500.** I Relatori.

## ALLEGATO 4

**DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo.****CORREZIONI DI FORMA APPROVATE**

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*alla lettera b):*

*al numero 1), le parole: o unità immobiliare sono sostituite dalle seguenti: o unità immobiliare;*

*al numero 2), la parola: previsioni è sostituita dalla seguente: disposizioni e la parola: concorre è sostituita dalla seguente: concorrono;*

*alla lettera c):*

*al numero 1):*

*al capoverso 1-quater, secondo periodo, dopo le parole: n. 1444 è inserito il seguente segno d'interpunzione: , e le parole: dei parcheggi sono sostituite dalle seguenti: di parcheggi;*

*alla lettera d), numero 2), le parole: da parte dell'acquirente delle opere abusive sono sostituite dalle seguenti: delle opere abusive da parte dell'acquirente e le parole: dall'agenzia del territorio sono sostituite dalle seguenti: dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate;*

*alla lettera f):*

*al numero 1), capoverso 1-bis, lettera a), le parole: dal titolo abilitativo sono sostituite dalle seguenti: nel titolo abilitativo;*

*al numero 4):*

*al capoverso 3-bis, secondo periodo, le parole: corredata dalla documentazione sono sostituite dalle seguenti: corredata della documentazione, la parola: previsto è sostituita dalla seguente: previste e la parola: costituiscono è sostituita dalla seguente: costituiscono;*

*al capoverso 3-ter, quarto periodo, le parole: è condizione necessaria sono sostituite dalle seguenti: sono condizioni necessarie;*

*alla lettera g), numero 1), le parole: 34, comma 1 sono sostituite dalle seguenti: 34, comma 1,;*

*alla lettera h), capoverso «Art. 36-bis »:*

*al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 34, comma 1 è inserito il seguente segno d'interpunzione: , e le parole: , o l'attuale proprietario dell'immobile, sono sostituite dalle seguenti: o l'attuale proprietario dell'immobile;*

*al comma 2:*

*al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: del presente comma;*

*al secondo periodo, le parole: salubrità, efficienza sono sostituite dalle seguenti: salubrità ed efficienza;*

*al terzo periodo, dopo le parole: di cui al secondo periodo sono inserite le seguenti: del presente comma;*

*al comma 3:*

*al primo periodo, la parola: attestato è sostituita dalla seguente: attesta;*

*al quarto periodo, dopo le parole: nel terzo periodo sono inserite le seguenti: del presente comma e le parole: la sua responsabilità sono sostituite dalle seguenti: la propria responsabilità;*

*al comma 6:*

*al secondo periodo, le parole: del comma 1, si applica sono sostituite dalle seguenti: del comma 1 si applica;*

*al terzo periodo, dopo le parole: al primo e secondo periodo sono inserite le seguenti: del presente comma;*

*al sesto periodo, la parola: prevista è sostituita dalla seguente: previste;*

*alla lettera i), numero 3), le parole: in conformità sono sostituite dalle seguenti: di conformità;*

*al comma 2, dopo le parole: ultimo periodo è inserito il seguente segno d'interpunzione: „*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, la parola: , educative è sostituita dalle seguenti: o educative, la parola: Covid-19 è sostituita dalle seguenti: del COVID-19 e le parole: n. 380 del 2001 sono sostituite dalle seguenti: 6 giugno 2001, n. 380;*

*al comma 2, secondo periodo, la parola: richiederne è sostituita dalla seguente: richiedere, dopo le parole: la rimozione*

*sono inserite le seguenti: delle strutture e le parole: con le prescrizioni e i requisiti sono sostituite dalle seguenti: alle prescrizioni e ai requisiti;*

*al comma 3, dopo le parole: Nella comunicazione sono inserite le seguenti: di cui al comma 2, primo periodo,;*

*al comma 4:*

*al secondo periodo, le parole: la sua responsabilità sono sostituite dalle seguenti: la propria responsabilità;*

*al comma 5, secondo periodo, le parole: Dalle medesime disposizioni sono sostituite dalle seguenti: Dall'attuazione delle medesime disposizioni;*

*alla rubrica, la parola: Covid-19 è sostituita dalla seguente: COVID-19.*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, dopo le parole: all'articolo 2, comma 1, del sono inserite le seguenti: regolamento di cui al.*

ALLEGATO 5

**DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.**  
**C. 1937 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

**ART. 1.**

*Sopprimerlo.*

**1.1.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I piani economico-finanziari inerenti alle concessioni autostradali prevedono sempre che l'adeguamento tariffario, conseguente agli investimenti effettivamente realizzati dalle società concessionarie, sia commisurato alla durata media di vita dell'opera oggetto dell'investimento. I bandi di gara per i rinnovi delle concessioni regolano l'indennizzo eventualmente dovuto alla società concessionaria che ha realizzato l'opera alla quale la concessione non sia rinnovata.

**1.2.** Ghio, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. In considerazione dello stato di grave disagio delle tratte autostradali della regione Liguria e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza a causa dei numerosi cantieri aperti per lavori di messa in sicurezza, i transiti effettuati su tali tratte autostradali sono esonerati dal pagamento delle tariffe di pedaggio, i cui oneri restano a carico del concessionario, fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.

**1.3.** Ghio, Pastorino, Orlando, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il pagamento della tariffa autostradale relativo alla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi è sospeso fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui al comma 10 ».

**1.4.** Simiani, Fossi.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole da: « Al fine di accelerare » fino a: « medesimo articolo 13-bis, anche » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di accelerare la realizzazione dell'infrastruttura autostradale e l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità della medesima infrastruttura, l'affidamento della concessione relativa alla tratta autostradale A 22 Brennero-Modena avviene » e le parole: « da concludere entro il 30 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a condizione che il relativo bando di gara sia pubblicato entro il 31 dicembre 2024 ».

2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, la società Autobrennero Spa è autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato, nei termini di cui al

comma 2-*quater*, una somma pari a euro 232.776.612,00 a integrale adempimento di quanto dovuto dalla medesima società a titolo di maggiori introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2022. La somma di cui al primo periodo per le annualità successive al 31 dicembre 2022 sono quantificate nella percentuale del 33,26 per cento del margine operativo lordo desunto dai bilanci di esercizio della società regolarmente approvati. Alla somma di cui al primo periodo concorre l'acconto già versato dalla concessionaria in forza del comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. L'accettazione dell'importo di cui al primo periodo, da sottoscrivere con un secondo atto aggiuntivo alla Convenzione del 29 luglio 1999, è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui al comma 2-*bis*.

2-*quater*. Il versamento della somma di cui al comma 2-*ter*, primo periodo, è effettuato dalla suddetta società nella misura di 86 milioni di euro entro il 20 novembre 2024 e nella misura di 48.925.537,30 euro annui entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il versamento della somma di cui al comma 2-*ter*, secondo periodo, è effettuato dalla suddetta società per l'anno di esercizio 2023 entro il 20 novembre 2024 e per le successive annualità entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio della medesima società.

2-*quinquies*. L'efficacia liberatoria rispetto alle somme dovute ai sensi dell'articolo 2 comma 1-*bis* del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è subordinata al pagamento dell'importo di cui al comma 2-*ter*, primo periodo, e altresì al deposito da parte della società Autostrada del Brennero S.p.A., presso le sedi competenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, anche giudiziale, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché

ai giudizi cautelari connessi e ad eventuali azioni future relative al rapporto conces-sorio fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, con compensa-zione delle spese.

2-*sexies*. Una quota delle somme di cui al comma 2-*ter*, primo periodo, pari a 16 milioni di euro nell'anno 2024 è versata all'entrata del bilancio dello Stato per es-sere riassegnata al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.5.** Zinzi, Mattia, Cortelazzo, Cattoi, Ben-venuti Gostoli, Battistoni, Bof, Foti, Mazzetti, Montemagni, Lampis, Milani, Fa-brizio Rossi, Rachele Silvestri.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. All'articolo 2, comma 2-*decies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine ANAS è autorizzata a trasferire alla società di cui al comma 2-*sexies*, tramite cessione a titolo oneroso, tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla titolarità delle par-tecipazioni detenute nelle società Conces-sioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Società Ita-liana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, Società Italiana Traforo Autostra-dale del Fréjus – SITAF S.p.A., Concessioni Autostradali Lombarde – CAL S.p.A., Anas International Enterprise S.p.A. in liquida-zione, anche in deroga, ove necessario, alle norme istitutive delle predette Società ov-vero a diverse disposizioni di legge, statu-tarie, convenzionali e pattizie di qualsivo-glia natura. ».

**1.6.** Mattia, Giaccone, Cortelazzo, Ben-venuti Gostoli, Zinzi, Battistoni, Foti, Bof, Mazzetti, Iaia, Montemagni, Lampis, Mi-lani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Al fine di agevolare la mobilità nel territorio della Città metropolitana di Roma

Capitale, per i residenti che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostradale A24-A25, fino al termine della concessione stessa. L'esenzione è prevista per i possessori di Telepass che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della presente disposizione. Agli oneri, quantificati in euro 5 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.7.** Francesco Silvestri, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

## ART. 2.

### *Sopprimerlo.*

**\* 2.1.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.

**\* 2.2.** Braga, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morassut.

*Al comma 1, lettera a), numero 1.1), sostituire le parole: sentite le Regioni Sicilia e Calabria con le seguenti: sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPES), le Regioni Sicilia e Calabria e previo parere del Consiglio di Stato.*

**\*\* 2.3.** Bonelli.

**\*\* 2.4.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Iaria.

**\*\* 2.5.** Evi, Braga, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Curti, Ferrari, Ghio, Morassut.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1.2) con il seguente:*

1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) il cronoprogramma completo relativo alla realizzazione dell'opera e delle sua messa in servizio, con la previsione che il progetto esecutivo è approvato entro il 31 luglio 2024 ».

**2.6.** Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Al comma 1, lettera a), numero 1.2.) sostituire le parole: anche per fasi costruttive con le seguenti: unitariamente entro la data definita con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

**\* 2.7.** Bonelli.

**\* 2.8.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Iaria.

**\* 2.9.** Braga, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morassut.

*Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: anche per fasi costruttive aggiungere le seguenti: omogenee per attività e nei limiti di spesa dell'investimento.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, numero 4), capoverso 8-sexies, aggiungere, in fine, le parole: nei limiti di quanto non confluito nel progetto esecutivo articolato in fasi costruttive.*

**2.10.** Lupi, Semenzato.

*Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:*

2) il comma 8-bis è sostituito con il seguente:

« 8-bis. È riconosciuto l'adeguamento dei prezzi ai corrispettivi del contraente generale per le attività diverse dall'acquisizione

a qualsiasi titolo degli immobili necessari all'esecuzione dell'opera, la cui spettanza è subordinata alla stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione registrato a partire dall'anno 2022, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera *c*), della citata direttiva 2014/24/UE, fermo restando la necessità di una nuova procedura di aggiudicazione qualora l'aumento del prezzo superi il cinquanta per cento del valore del contratto iniziale. »;

3) i commi 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* sono soppressi;

*Conseguentemente, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis) all'articolo 4, comma 3, lettera b-bis) le parole: « 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* » sono sopprese.*

**2.11.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) al comma 8-*bis*, dopo le parole: « è rideterminato » sono aggiunte le seguenti: « specificando le risorse messe a disposizione dalle Regioni Sicilia e Calabria a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione per il ciclo programmatorio 2021-2027; l'individuazione, di cui al comma 275 della legge n. 213 del 2023, delle iniziative intraprese ai fini del reperimento di ulteriori risorse a copertura dell'opera; i finanziamenti privati contratti sul mercato nazionale e internazionale; l'accesso alle sovvenzioni di cui al programma Connecting Europe Facility ».

**2.12.** Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole:* ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza sono indicati, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 3, comma 1,

anche il costo complessivo dell'opera come rideterminato, le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento del capitale sociale nel corso del 2023, nonché il dettaglio analitico di raffronto tra i costi originari dell'opera e i costi modificati all'esito delle fasi progettuali, corredata di ogni opportuno elemento informativo sostanziale. »;

**\* 2.13.** Bonelli.

**\* 2.14.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Iaria.

**\* 2.15.** Braga, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morassut.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).*

**2.16.** Lupi, Semenzato.

*Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 8-sexies, sostituire le parole: « di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » con le seguenti: « della Corte dei conti » e aggiungere, in fine il seguente periodo: « Di tale asseverazione sono informati il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e le competenti Commissioni parlamentari per le eventuali valutazioni, anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica e alla verifica del rispetto del predetto limite di cui all'articolo 4, comma 5 ».*

**2.17.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Iaria.

*Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 8-sexies, aggiungere, in fine, le parole:* nonché della Corte dei conti. Di tale asseverazione sono informati il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e le competenti Commissioni parlamentari per le eventuali valutazioni, anche

in relazione agli aspetti di finanza pubblica e alla verifica del rispetto del predetto limite di cui all'articolo 4, comma 5.

**\* 2.18.** Bonelli.

**\* 2.19.** Braga, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morasut.

*Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 8-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 215, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.*

**2.20.** Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Benvenuti Gostoli, Bof, Battistoni, Foti, Montemagni, Mazzetti, Iaia, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.

*Al comma 1, dopo lettera a), inserire le seguenti:*

*a-bis) all'articolo 3, comma 2, alinea, primo periodo, dopo la parola: « integrato » sono inserite le seguenti: « con gli approfondimenti tecnici richiesti per il progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e » e alla lettera a) è premessa la seguente: « 0a) ai contenuti e agli adeguamenti progettuali richiesti dal progetto di fattibilità tecnico-economica di cui al primo periodo; »;*

*a-ter) all'articolo 3, comma 5, terzo periodo, le parole da: « che non modificano » a: « progetto definitivo » sono soppresse ed è soppresso il quarto periodo;*

*a-quater) all'articolo 3, comma 6, il secondo e terzo periodo sono soppressi.*

**2.21.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.

*Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis) all'articolo 3, comma 2, alinea, primo periodo, la parola: « preliminare », è sostituita dalla seguente: « definitivo ».*

**2.22.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.

*Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis) all'articolo 3, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: « e alla conformità con il Regolamento UE 2020/852 in relazione alla protezione delle risorse marine ».*

**2.23.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.

*Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: « f-bis) al fenomeno del gigantismo navale ».*

**2.24.** Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi.

*Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

*« 2-bis. Ai fini dell'adeguamento del progetto definitivo di cui al comma 2 sono acquisiti i seguenti documenti:*

*a) i fogli geologici 588 (Villa San Giovanni), 589 (Palmi) e 602 (Motta San Giovanni) della Carta Geologica d'Italia al 50.000 (Progetto CARG), con relative banche dati, e le carte geomatiche (morfologiche, idrogeologiche e di pericolosità geologica) riferite ai medesimi fogli e al foglio 601 (Messina Reggio di Calabria);*

*b) i risultati dell'esecuzione di nuovi rilievi di sismica a riflessione, secondo le più moderne tecniche in alta risoluzione, nell'area dello Stretto di Messina, sia onshore che offshore ».*

**2.25.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.

*Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis) all'articolo 3, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È*

comunque assicurato e garantito il dibattito pubblico ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».

**2.26.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.

*Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis) all'articolo 3, comma 6, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.*

**2.27.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Iaria.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*b) all'articolo 3:*

1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

*« 2-bis. Al progetto di cui al comma 2, si applica quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di dibattito pubblico »;*

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

*« 6. Ai fini della valutazione d'impatto ambientale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 225, comma 11 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »;*

3) al comma 8, la parola « adottata » è sostituita dalle seguenti: « da adottare entro il 31 dicembre 2024 » e dopo le parole « dei componenti del CIPES » sono aggiunte le seguenti: « previa l'acquisizione preventiva del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, »;

4) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le parole: « previa formalizzazione degli impegni di cui all'articolo 4, comma 3, con il contraente generale »;

**2.28.** Bonelli.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole « dei componenti del CIPES » sono aggiunte le seguenti: « previa l'acquisizione preventiva del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, »;*

**2.29.** Bonelli.

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*b-bis) all'articolo 3-bis, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

*« 3-bis. All'avvenuta sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, la Stretto di Messina S.p.A. ovvero il contraente generale sono autorizzati, entro trenta giorni dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, a stipulare con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari individuate dal piano particolare di esproprio relativo alla stessa opera, l'atto di cessione del bene o del diritto reale con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Agli atti di cessione di cui al primo periodo non trovano applicazione gli obblighi di menzioni e allegazione previsti per gli atti notarili dalla vigente normativa in materia edilizia, urbanistica ed energetica nonché sulla conformità catastale oggettiva. La Stretto di Messina S.p.A. non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta. Decorso il termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'Autorità espropriante provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.*

*3-ter. Ai pieni proprietari da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione che abbiano sti-*

pulato gli atti di cessione, è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, un'indennità quantificata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 15 per cento. Per il caso di cessione di immobile adibito ad uso di prima casa è inoltre riconosciuta un'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa, fino ad un importo massimo di euro 40.000, da quantificarsi sulla base delle circostanze del caso concreto, al fine di tenere conto delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa. All'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa hanno diritto anche i locatari che comprovino il relativo titolo con un contratto di locazione regolarmente registrato da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso in cui il proprietario o il locatario non provi la residenza nell'immobile da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa è ridotta a euro 10.000.

*3-quater.* Agli usufruttuari è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli atti di cessione, la quota delle indennità di cui al medesimo comma *3-ter*, primo periodo, calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2023, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. Resta fermo quanto previsto al comma *3-ter* per l'indennità di ricollocazione abitativa.

*3-quinties.* Le disposizioni di cui ai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* trovano applicazione anche per gli immobili indicati dal piano particolare di esproprio che ospitano la sede operativa di imprese. In tal caso l'indennità aggiuntiva è quantificata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 9 per cento per le aree coperte e del 3 per cento per le aree scoperte. Per assicurare la ripresa delle attività economiche, alle imprese di cui al primo periodo è inoltre corrisposta un'in-

dennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento. L'Autorità espropriante provvede al pagamento dell'indennità di cui al terzo periodo entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.

*3-sexies.* Ai maggiori oneri derivanti dai commi *3-bis*, *3-ter*, *3-quater* e *3-quinties*, si provvede con risorse proprie della Stretto di Messina S.p.A. ».

**2.30.** Cortelazzo, Mattia, Zinzi, Semenzato, Battistoni, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Mazzetti, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 3, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

« *11-bis.* Al fine di garantire adeguato supporto alle attività di monitoraggio ambientale e di verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Osservatorio ambientale ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con i compiti e le funzioni di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica del 25 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165, del 12 luglio 2021. ».

**2.31.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. La società concessionaria seleziona il contraente generale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, della direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione. » e i commi 4 e 5 sono soppressi.

**2.32.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) all'articolo 4, comma 4, lettera c), dopo le parole: « impatto ambientale » sono aggiunte le seguenti: « e delle relazioni tecniche specialistiche ».*

**2.33.** Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) all'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

« 4-bis. In considerazione della complessità dell'opera, nonché delle ingenti risorse pubbliche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ogni sei mesi alla redazione di una relazione informativa da trasmettersi alle competenti commissioni parlamentari. ».

**2.34.** Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) all'articolo 4, comma 5 aggiungere, infine il seguente periodo: « Gli atti di cui ai commi 3 e 4, ivi compresi i contratti*

*caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono trasmessi al Parlamento anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica e alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo ».*

**2.35.** Bonelli.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) all'articolo 4, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

« 5-bis. Qualora il costo complessivo dell'opera registri un incremento superiore al 50 per cento rispetto al valore del costo originario in sede di prima aggiudicazione, si provvede alla selezione di un nuovo contraente generale nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, della Direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione; ».

**2.36.** Bonelli.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) all'articolo 4, dopo il comma 5, è aggiunto seguente:*

« 5-bis. Entro il 1 settembre 2024, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoscrive un accordo di programma quadro con la Regione Calabria, la città metropolitana di Reggio Calabria e il Comune di Villa San Giovanni volto a prevedere lo sviluppo integrato del territorio del Comune di Villa San Giovanni sotto il profilo urbanistico, trasportistico e ambientale. Con particolare riguardo alla ridefinizione dei servizi di mobilità intermodale, viabilità congruente con le opere di collegamento e di mobilità dinamica, allo sviluppo del porto turistico, delle attività commerciali, fieristiche, e alla riqualificazione

dell'area costiera, spostamento degli approdi a Sud, già oggetto degli accordi di programma del 1990, nonché alla riqualificazione e valorizzazione delle aree collinari cittadine ».

**2.37.** Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 4, comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La delibera CIPESS di cui al citato articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è approvata previo parere vincolante dell'ANAC ».

**2.38.** Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*c-bis)* all'articolo 4, comma 9-bis le parole: « sullo stato di avanzamento dell'opera » sono sostituite dalle seguenti: « sull'analisi costi-benefici dell'opera » e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « A tal fine si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente »;

*c-ter)* all'articolo 4, il comma 9-ter è soppresso.

**2.39.** Francesco Silvestri, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 4, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

« 9-bis.1. La convenzione di cui al comma 9-bis prevede l'istituzione di un apposito "sportello per la trasparenza" che consenta ai cittadini, alle associazioni e alle imprese di richiedere l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi relativi alla progettazione, allo stato di avanzamento dell'opera ed alle misure di compensazione ambientale. A tal fine la convenzione prevede altresì la realizzazione di un portale internet per rendere più agevole la consultazione della documentazione in formato elettronico. La società concessionaria si impegna a fornire le informazioni richieste entro una settimana dalla ricezione della richiesta ».

**2.40.** Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

1. All'articolo 125 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'espressione: « contratti pluriennali » si interpreta nel senso che la stessa indica esclusivamente i contratti di fornitura e servizi aventi ad oggetto prestazioni ripetitive da eseguirsi a scadenze determinate ovvero prestazioni da eseguirsi in modo ininterrotto per tutta la durata del rapporto contrattuale.

**2.01.** Bicchielli, Semenzato.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Incremento del Fondo per la messa in sicurezza di ponti esistenti e realizzazione di nuovi ponti nel bacino del Po)*

1. Il Fondo di cui al comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, volto alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po è aumentato di 300 milioni. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

**2.02.** Barzotti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

## ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3.1.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Al comma 1, Allegato I, dopo il numero 12), aggiungere il seguente:*

12-bis) Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma;.

**3.2.** Bonelli, Zaratti.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: riduzione del numero dei commissari aggiungere le seguenti: straordinari e/o rimodulazione delle loro funzioni e sopprimere le parole: nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.*

**3.3.** Bicchielli, Semenzato.

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**3.4.** Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) revoca dei poteri Commissariali, tenuto conto dello stato di attuazione e del cronoprogramma procedurale degli interventi sulla base del monitoraggio svolto dal Commissario entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per tutti gli interventi il cui completamento dei lavori e delle opere sia previsto oltre la data di permanenza in carica prevista dal provvedimento di nomina.

**3.5.** Bonelli, Zaratti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. In relazione agli interventi infrastrutturali di cui al comma 1 di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di nuovi commissari sono adottati, ai soli fini dell'individuazione degli interventi, previa intesa con il Presidente della regione interessata.

**3.6.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. I poteri del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono revocati per l'esecuzione dei progetti del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 giugno 2023 il cui completamento dei lavori e delle opere relativi agli interventi sia previsto successivamente alla data del 6 gennaio 2026.

4-ter. Il Commissario straordinario di cui al comma 4-bis, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del comma 424 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, verifica il grado di attuazione degli interventi e del relativo cronoprogramma procedurale, anche al fine di verificare la cessazione dei poteri commissariali per effetto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

4-quater. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2022, n. 91 al Commissario straordinario di cui al comma 4-bis sono revocati i poteri commissariale per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, la cui entrata in esercizio è prevista successivamente alla data di cui al comma 4-bis.

**3.7.** Bonelli, Zaratti, Francesco Silvestri, Alfonso Colucci.

*Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole:* nei limiti di quanto previsto dall'Allegato I aggiungere le seguenti: aggiornato alla legislazione vigente.

**3.8.** LUPI, SEMENZATO.

*Sopprimere il comma 6.*

**3.9.** LUPI, SEMENZATO.

*Al comma 6, dopo le parole:* è istituito, aggiungere le seguenti: presso il Comitato speciale previsto ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, con la legge 10 settembre 2021, n. 121, che opera.

*Conseguentemente, sopprimere i commi 7 e 8.*

**3.10.** LUPI, SEMENZATO.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

**6-bis.** Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di realizzazione degli interventi infrastrutturali attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una piattaforma unica di monitoraggio della realizzazione delle opere commissariate, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La Piattaforma unica della trasparenza raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende as-

solti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito *web* istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui al presente comma.

**6-ter.** Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza dei Commissari straordinari agli interventi infrastrutturali, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che si avvalgono dell'Osservatorio di cui al comma 6. La Conferenza di cui al precedente periodo è composta da tutti i Commissari straordinari di cui ai commi 1 e 5, la quale opera come una struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla cabina di regia di cui all'articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

**6-quater.** A tal fine, all'articolo 221, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023, dopo la lettera *f*), è aggiunta la seguente:

« *f-bis*) in relazione alle procedure di realizzazione di interventi infrastrutturali, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari agli interventi infrastrutturali. ».

**6-quinquies.** Al fine di assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e di prevenzione della corruzione e del rischio di infiltrazioni criminali nelle attività connesse alla realizzazione di interventi infrastrutturali di cui ai commi 1 e 5, l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce specifiche misure e modalità organizzative da applicarsi, o comunque da assumersi a riferimento, per tutte le gestioni commissariali relative alla realizzazione di interventi infrastrutturali.

6-sexies. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività mirate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui ai commi 1 e 5, è istituita, con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito del Ministero dell'interno, la struttura speciale per la sicurezza e la legalità negli interventi infrastrutturali, la quale, in deroga alle competenze territoriali di cui agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti di appalto e subappalto di qualunque valore o importo connessi a interventi infrastrutturali di rilievo nazionale, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi calamitosi. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, dotati di esperienza pregressa e documentata in materia, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del decreto medesimo. Degli esiti delle verifiche di cui al periodo precedente si tiene conto ai fini del monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi infrastrutturali, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, definisce le modalità con le quali vengono effettuate le verifiche, anche a campione, sulle imprese iscritte all'elenco o che presentino istanza a tal fine, avvalendosi anche delle informazioni desumibili

dal sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto medesimo per quanto attiene alla verifica delle esperienze pregresse.

\* **3.11.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

\* **3.12.** Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

**8-bis.** All'articolo 12-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo le parole: « ivi compresi » sono aggiunte le seguenti: « gli interventi di rigenerazione urbana, riqualificazione del patrimonio edilizio ed opere infrastrutturali a rete e ».

**8-ter.** Per la realizzazione degli interventi da parte di Sogesid SpA, come ridefiniti dal comma 8-bis del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, quale azionista di riferimento, è autorizzato a versare alla medesima società i residui 4/10 del capitale sottoscritto per un importo totale di euro 20.658.275,96.

**3.13.** Mattia.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

**8-bis.** Al fine di completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, il Fondo per il ristoro delle aziende bufaline istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 77.409 euro per l'anno 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare per svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario nazionale. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, nel limite di 77.409 euro per l'anno 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

**3.14.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, primo periodo, dopo le parole: « fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli » è inserita la seguente: « 22 ».

**3.15.** Morassut, Braga, Barbagallo, Sismani, Bakkali, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Ghio.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Al primo periodo del comma 1009 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « Alla progettazione e alla realizzazione dei lavori » sono aggiunte le seguenti: « nonché al coordinamento, mediante accordo di programma, delle attività per la realizzazione del Masterplan, di cui al comma 1, articolo 27-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e della connessa Variante Urbanistica ».

**3.16.** Molinari, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Applicazione delle misure volte fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione)*

1. Le stazioni appaltanti provvedono al pagamento delle maggiori somme di cui

all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fino ad integrale soddisfazione delle stesse; a tal fine, possono utilizzare, ferme le risorse indicate dal predetto articolo 26, gli accantonamenti per imprevisti anche oltre il limite del 50 per cento, i risparmi derivanti da possibili varianti in diminuzione, nonché le somme derivanti da eventuali rimodulazioni della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.

2. In caso di mancato integrale pagamento delle somme di cui al comma 1, è facoltà dell'esecutore agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

\* **3.01.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

\* **3.02.** Mattia, Benvenuti Gostoli, Milani, Fabrizio Rossi.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

1. L'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio, n. 91, si interpreta nel senso che l'utilizzo, ivi previsto, dei prezzi aggiornati al fine del pagamento dei lavori non può comportare, in nessun caso, l'applicazione di prezzi inferiori a quelli contrattuali.

**3.03.** Mattia, Benvenuti Gostoli, Milani, Fabrizio Rossi.

ART. 4.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

\* **4.1.** Bonelli, Zanella.

\* **4.2.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica, del supporto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

**4.3.** Zinzi, Cortelazzo, Semenzato, Bof, Battistoni, Montemagni, Mazzetti, Andreuza, Rotelli, Milani, Benvenuti Gostoli, Foti, Iaia, Lampis, Mattia, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

**3-bis.** L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po provvede all'aggiornamento del piano di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche mediante approvazione in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dando priorità all'aggiornamento dei Piani stralcio per l'Assetto idrogeologico nei territori interessati dal Piano speciale di cui all'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, prevedendo le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio da frane ed alluvioni e le associate norme di attuazione e direttive.

**3-ter.** Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Emilia-Romagna nel corso del mese di maggio 2023, l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante le ulteriori modalità di reclutamento previste a legislazione vigente, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un dirigente di seconda fascia e otto unità da inquadrare nell'area dei funzionari del contratto collettivo del comparto funzioni centrali.

**3-quater.** Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, pari a euro

310.000 per l'anno 2024 e a euro 620.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*Conseguentemente, nella rubrica dopo le parole: Laguna di Venezia inserire le seguenti: , per il rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.*

**4.4.** Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

*Al comma 4, sostituire le parole:* per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000 *con le seguenti:* dall'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo annuo di euro 750.000.

**4.5.** Lacarra, Ubaldo Pagano.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

**4-bis.** Per la riduzione del divario infrastrutturale della regione Lazio e della regione Toscana è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, per la realizzazione dei lotti funzionali relativi all'adeguamento stradale del tratto Tarquinia-San Pietro Palazzi.

**4-ter.** Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° dicembre 2024, sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 4-bis, nonché i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 1° ottobre 2024, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con

indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**4.6.** Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai, Ghio, Casu.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socioculturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, con specifico riferimento alla promozione del teatro musicale verdiano, a favore della Fondazione Teatri di Piacenza è disposto, per l'anno 2024, un contributo straordinario di euro 500.000. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4.7.** Foti, Mattia.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Al fine di aderire alle mutate sensibilità e alle esigenze di carattere operativo manifestate dalle strutture facenti parte della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, alla legge 11 novembre 2003, n. 310, le parole: « Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari », ovunque ricorrono, sono sostituite

dalle seguenti: « Fondazione Teatro Petruzzelli ».

**4.8.** Lacarra, Ubaldo Pagano.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Ai fini di adeguare la capacità tecnico amministrativa delle agenzie di mobilità, locali e regionali, istituite per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, tali enti, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1 comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del *turn-over* ed il limite di spesa è adeguato tenendo conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multi-livello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

**4.9.** Ruffino.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio)*

1. È istituito a Viareggio il Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, di seguito denominato « Museo », quale testimonianza dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno del 2009.

2. Il Museo ha sede in Viareggio, presso locali concessi in uso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aventi caratteristiche idonee per lo svolgimento delle funzioni di offerta espositiva, comunicazione ed elaborazione scientifica.

3. Il Museo svolge le seguenti attività:

*a)* diffondere la conoscenza relativa alle cause e alle conseguenze dell'incidente ferroviario occorso a Viareggio il 29 giugno 2009;

*b)* ricordare le vittime dell'incidente e rendere omaggio alle stesse e alle loro famiglie;

*c)* favorire la conoscenza di buone pratiche per migliorare la sicurezza ferroviaria e promuovere la ricerca in tale settore;

*d)* analizzare e condurre studi sull'andamento della sicurezza del sistema ferroviario nazionale, anche al fine di individuare le aree di maggiore criticità e le azioni ritenute necessarie per la loro risoluzione;

*e)* promuovere attività didattiche e organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film nonché spettacoli sui temi della sicurezza ferroviaria;

*f)* fornire sostegno alle attività scolastiche e di educazione permanente, anche attraverso proprie proposte didattiche o divulgative.

4. La diffusione della conoscenza delle attività svolte dal Museo è assicurata attraverso un proprio sito *internet*.

5. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Anspisa).

6. Il Ministero della cultura, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituisce la Fondazione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, di seguito denominata « Fondazione ». La Fondazione può avvalersi della collaborazione del comune di Viareggio,

della regione Toscana, della provincia di Lucca, dell'Anspisa, dell'associazione delle vittime, delle università del territorio e di altri soggetti pubblici e privati.

7. La Fondazione è costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura.

8. Il direttore scientifico del Museo di cui al comma 1 è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della Fondazione.

9. La Fondazione:

*a)* programma l'attività del Museo, in collaborazione con il direttore scientifico di cui al comma 3;

*b)* definisce l'assetto organizzativo del Museo;

*c)* stipula le convenzioni e ha la rappresentanza esterna del Museo;

*d)* regola e controlla le attività amministrative del Museo;

*e)* approva, su proposta del direttore, una relazione annuale sull'attività del Museo, da inviare al Ministero della cultura e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

10. È autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2024 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, quale contributo per le spese di funzionamento.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4.10.** Simiani, Furfaro, Fossi, Bonafè, Scotto, Boldrini, Gianassi, Di Sanzo, Girelli, Manzi, Marino, Toni Ricciardi, Andrea Rossi, Serracchiani.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Istituzione del Parco nazionale « Isole Pelagie »)*

1. Al fine di tutelare l'ecosistema presente all'interno delle isole di Lampedusa e Linosa in ottica di sviluppo sostenibile dell'area è istituito il Parco nazionale delle isole Pelagie, guidato dall'Ente Parco nazionale isole Pelagie.

2. l'Ente Parco nazionale « Isole Pelagie », con personalità di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, regolato dalle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70.

3. Il territorio del Parco nazionale « Isole Pelagie » sarà delimitato con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Regione Siciliana, ed includerà l'area marina protetta (istituita con decreto del Ministero dell'ambiente del 21 ottobre 2002) e le due riserve regionali che insistono sulle tre isole Lampedusa, Linosa e Lampione che formano l'arcipelago delle Isole Pelagie.

4. La Regione Siciliana provvede con proprio provvedimento alla soppressione delle riserve naturali orientate regionali « Isola di Lampedusa » (istituita il 16 maggio 1995, con decreto dell'assessorato regionale al territorio e ambiente n. 291) e « Isole di Linosa e Lampione » (istituita il 18 aprile 2000, con decreto dell'assessorato regionale al territorio e ambiente n. 82).

**4.01.** Pisano, Semenzato.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Misure in materia di interventi connessi all'efficientamento energetico, alla produzione di energia e al miglioramento strutturale e commerciale dei porti dell'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio).*

1. Al fine di assicurare la messa in sicurezza strutturale dei bacini portuali,

nonché di garantire il sostegno economico-finanziario per opere di efficientamento energetico e la produzione di energia elettrica da moto ondoso in via sperimentale, di ampliare e favorire lo sviluppo commerciale dei porti gestiti dall'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2024, sono definite, previa intesa con la regione Calabria e l'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, le modalità di assegnazione delle risorse, in favore di progetti elaborati per le finalità di cui al comma 1. I soggetti beneficiari delle risorse di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ciascun anno di utilizzazione delle risorse stesse, provvedono al monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori e alla certificazione della definitiva realizzazione dei progetti mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**4.02.** Tucci, Ilaria Fontana, L'Abbate, Mornino, Santillo, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)*

1. Nell'ambito dello sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione necessitano di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, alla legge

28 gennaio 1994 n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1 dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) da un componente designato dal sindaco di un comune delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale; »

b) all'Allegato A, il numero 9) è sostituito dal seguente:

9) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE – Porti di Augusta, Catania, Pozzallo, Rada di Santa Panagia, Rada del Porto Grande, Porto Piccolo e Porto di Ognina.

**4.03.** Scerra, Ilaria Fontana, L'Abbate, Mordinò, Santillo, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

#### ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**5.1.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Mordinò.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **5.2.** Bonelli, Zaratti.

\* **5.3.** Lupi, Semenzato.

*Al comma 1, sostituire le parole:* collegamento autostradale Cisterna Valmontone *con le seguenti:* tratto tra lo svincolo tra la A12 «Roma-Civitavecchia» e la «Roma-Fiumicino» fino a Latina nord (località Borgo Piave).

**5.4.** Lupi, Semenzato.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 150 milioni *con le seguenti:* 144 milioni.

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-*bis.* Per la realizzazione dei lavori urgenti di manutenzione dei fondali dei

laghi naturali di origine glaciale di Santa Maria e San Giorgio, nel bacino imbrifero del Piave, con lo scopo di effettuare operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento, dirette a garantire la messa in sicurezza del bacino, il miglioramento della capacità idraulica e la prevenzione di situazioni di pericolo, nonché per evitare il proseguimento dell'otturazione delle risorgive nei fondali, ai comuni di Revine Lago e Tarzo sono assegnati 6 milioni di euro per l'anno 2024.

**5.5.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 290-*bis*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per il supporto tecnico, il Commissario straordinario per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021, può avvalersi di un numero massimo di ulteriori tre esperti o consulenti, in possesso di documentate elevate competenze e professionalità, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti dal Commissario e sono posti a carico del Gestore del servizio idrico integrato Acea Ato 2 Spa, in qualità di stazione appaltante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In relazione ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano esercitato il diritto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i predetti compensi sono cumulabili in deroga all'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019.

**5.6.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per la regione Basilicata da destinare alla realizzazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse anche al fine di dare attuazione alla misura M2C4, investimento 4.2 del PNRR avente a oggetto la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.

**5.7.** Lomuti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 40 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. Le previsioni di cui al comma 1, primo periodo, si applicano, per le medesime finalità ivi previste, anche ai gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali l'obbligo di preventiva informativa di cui al comma 1, secondo periodo, è effettuata nei confronti degli enti controllanti. ».

**\* 5.8.** Maccanti, Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni.

**\* 5.9.** Amich, Milani, Frija.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire la conclusione dei lavori per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della nuova SS 729 Sassari-Olbia all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicem-

bre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

**5.10.** Lampis, Polo, Deidda, Mura, Mattia.

*Sopprimere il comma 3.*

**\* 5.11.** Bonelli, Grimaldi.

**\* 5.12.** Riccardo Ricciardi, Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Dall'attuazione delle misure del presente comma non possono derivare all'interno del Parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli aumenti di cubatura o incremento di consumo di suolo rispetto al patrimonio edilizio esistente.

**5.13.** Bonafè, Simiani, Fossi.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter, è inserito il seguente:

« 6-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 6-ter, i programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi alla realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria possono essere finanziati entro il limite massimo del 2 per cento del costo dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera. ».

**5.14.** Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. Al fine di consentirne il celere avvio dei lavori, il Terminal ferroviario Intermodale-Scalo ferroviario del comune di Monticelli D'Ongina in provincia di Piacenza è riconosciuto opera strategica di preminente interesse nazionale con caratteri di indifferibilità, urgenza e pubblica utilità.

4-ter. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento di

cui al comma 4-bis, le amministrazioni e gli enti competenti, previa ricognizione dei provvedimenti adottati in relazione all'intervento di cui al medesimo comma, provvedono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad una nuova valutazione ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni adottate, ponderandole alla luce del riconoscimento del carattere strategico e di preminente interesse nazionale dell'intervento di cui al comma 4-bis.

4-quater. Al fine di potenziare il traffico di merci nonché di valorizzare l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici lungo il corridoio Scandinavo-Mediterraneo, la Stazione ferroviaria di Lamezia Terme Centrale è riconosciuta come opera strategica di preminente interesse nazionale con carattere di pubblica utilità.

**5.15.** Furgiuele, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. Al fine di risolvere le gravissime criticità infrastrutturali della casa circondariale di Sollicciano, in provincia di Firenze, e far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento della medesima struttura carceraria è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024.

4-ter. Gli interventi di cui al comma 4-bis vengono realizzati secondo le procedure di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-bis pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**5.16.** Gianassi, Fossi, Bonafè, Simiani, Scotto, Furfarò, Boldrini, Di Sanzo.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 282, alinea, dopo le parole: « per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica » sono inserite le seguenti: « e di edilizia sociale »;

b) al comma 282, alla lettera c), dopo le parole: « realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica » sono inserite le seguenti: « e di edilizia sociale »;

c) al comma 283, alla lettera a), dopo le parole: « monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale » sono inserite le seguenti: « o di edilizia sociale ».

4-ter. Al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato un Piano nazionale per l'edilizia residenziale e sociale pubblica, di seguito denominato « Piano casa Italia », avente ad oggetto il rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia. Il Piano Casa Italia definisce le strategie di medio e lungo termine finalizzate ad una complessiva riorganizzazione del sistema casa, in sinergia con gli enti territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, integrare i programmi di edilizia residenziale e di edilizia sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di governance e di finanziamento dei progetti, razionalizzare l'utilizzo dell'offerta abitativa disponibile.

**5.18.** Cortelazzo, Zinzi, Mattia, Semenzato, Battistoni, Benvenuti Gostoli, Ben-

venuto, Mazzetti, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

**4-bis.** Per il finanziamento dei primi interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica, nel tratto da Tarquinia a San Pietro in Palazzi, è autorizzata la spesa complessiva di euro 270 milioni per il finanziamento del primo lotto (6B) Tarquinia-Pescia Romana, in ragione di 35 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, nonché la spesa di 240 milioni di euro per il finanziamento del secondo lotto (5A) Pescia Romana-Ansedonia, in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.

**4-ter.** Agli oneri di cui al comma 4-bis pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**5.19.** Simiani, Bonafè, Fossi.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

**4-bis.** Al fine di consentire un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza dei ponti sul fiume Po di competenza delle province e delle città metropolitane è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative

risorse anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi.

**4-ter.** Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis pari a 10 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**5.20.** Forattini, De Micheli, Evi, Roggiani, Simiani.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

**4-bis.** Al fine di velocizzare le procedure di progettazione e realizzazione dei lavori del nuovo Ponte di Calvatone in sostituzione di quello esistente, tra le province di Mantova e Cremona, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2024 a titolo di cofinanziamento delle risorse già stanziate dalla regione e degli enti locali.

**4-ter.** Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 800.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**5.21.** Dara, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

**4-bis.** Al fine di consentire l'effettuazione delle procedure di gara per la realizzazione dell'Interporto di Termini Imerese è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**5.22.** Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. Per il finanziamento della messa in sicurezza del SS 439 Sarzanese-Valdera, nel tratto tra Valmora a Cura Nuova, nel comune di Massa Marittima, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5 milioni di euro per l'anno 2024.

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**5.23.** Simiani.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui al primo periodo, invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze un

cronoprogramma aggiornato dell'intervento. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e operativo allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle opere, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

*Conseguentemente, all'Allegato I, aggiungere, in fine, il seguente numero:*

12-bis) commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto-legge.

**5.24.** Carrà, Furgiuele, Benvenuto, Bof, Montemagni, Zinzi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 459 e 460 sono abrogati;
- b) al comma 461:

1) al primo periodo, le parole: « Ai fini di cui al comma 460, » sono soppresse;

2) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti con il seguente: « Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, per l'importo di 100 milioni di euro riferiti all'anno 2023, ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di infrastrutture, caratterizzate da alto rendimento infrastrutturale in termini di rapporto tra costi e benefici, la cui realizzazione non riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai sensi dell'articolo 39 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. »;

c) i commi da 462 a 467 sono sostituiti con i seguenti:

« 462. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti:

a) la tipologia di progetti ammissibili a finanziamento, caratterizzati da alto rendimento infrastrutturale in termini di rapporto tra costi e benefici ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 giugno 2017, n. 300;

b) i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza di accesso al fondo di cui al comma 461;

c) l'importo massimo ammissibile a finanziamento per singolo progetto;

d) la procedura per la valutazione e la selezione delle proposte progettuali;

e) i criteri e i parametri per l'elaborazione della graduatoria di cui al comma 463, nonché le modalità di scorrimento della medesima graduatoria;

f) le procedure di erogazione, monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate.

463. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita e disciplinata una Commissione tecnica con il compito di selezionare, fra le proposte progettuali presentate, quelle ammissibili a finanziamento, e di elaborare, secondo i criteri e i parametri individuati ai sensi del comma 462, la relativa graduatoria. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

464. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono approvati la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento di cui al comma 463, identificati dal CUP, e l'elenco degli interventi beneficiari, e sono concessi i finanziamenti. Ai decreti di cui al primo periodo sono allegate le schede degli interventi recanti i cronoprogrammi procedu-

rali e finanziari per la realizzazione degli interventi stessi.

465. Nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, i decreti di cui al comma 464 sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

466. Le risorse revocate, per le annualità e per gli importi già autorizzati, affluiscono al fondo di cui al comma 461 per finanziare ulteriori progetti presentati ai sensi del comma 462 e che non hanno trovato copertura con le risorse precedentemente a disposizione. La revoca non è disposta ove siano comunque intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi dell'articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

467. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, ai sensi dei commi da 461 a 466, e a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate e versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte dei soggetti beneficiari. »;

d) i commi da 468 a 470 sono abrogati.

**5.25.** Cortelazzo, Mattia, Zinzi, Semenzato, Battistoni, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Mazzetti, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle capacità tecniche e amministrative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo alla effettiva digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici, il personale dipendente a tempo indeterminato della predetta amministrazione può fruire dell'aspettativa di cui all'articolo 18, comma

1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali. Nei casi di cui al primo periodo, l'aspettativa s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla richiesta senza che l'amministrazione di appartenenza abbia opposto un motivato diniego o un differimento. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il dipendente può chiedere di rientrare in servizio non prima che siano decorsi due anni dalla decorrenza dell'aspettativa e, comunque, con un preavviso di sei mesi. Non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa di cui al primo periodo, nei limiti delle economie di spesa effettivamente derivanti dalle aspettative assentite, mediante contratti a tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi e, comunque, per un periodo non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa al fine di procedere al reclutamento di professionalità in possesso di una formazione aggiornata e altamente specializzata per la realizzazione e gestione dei processi di trasformazione digitale.

**5.26.** Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Benvenuti Gostoli, Bof, Battistoni, Foti, Montemagni, Mazzetti, Iaia, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Ai fini del completamento delle opere di consolidamento delle sponde e il recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno, nota come Canale dei Navicelli, è disposto per gli anni 2024, 2025 e 2026, a favore del comune di Pisa, un contributo straordinario di euro 500.000 annui. Il comune di Pisa procede alla realizzazione delle opere di completamento infrastrutturale attraverso la propria partecipata Port Authority di Pisa S.r.l. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**5.27.** Ziello, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Al fine di accelerare gli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione del polo di alta formazione coreutica dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

**5.28.** Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Al comma 6-*quater* dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: « di interesse collettivo » sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Al fine di consentire l'intervento di adeguamento dell'infrastruttura e il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima infrastruttura, sono assegnati al comune di Parma 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni

2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

**5.29.** Cavandoli, Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Al fine di prorogare le autorizzazioni per realizzare le attività temporanee già in essere e consentire l'intervento di adeguamento della struttura denominata « Nuovo Ponte Nord » di Parma, in virtù dell'accordo tra il comune di Parma e l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, di cui alla delibera della giunta comunale di Parma del 21 aprile 2022, n. 160, sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e avente a oggetto il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti nell'infrastruttura in oggetto, come da studio di fattibilità tecnico-economica, sono assegnati alla citata Autorità 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**5.30.** De Micheli, Simiani.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Al fine di assicurare, nell'ambito del Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il completamento dell'intervento « Regione Liguria – Begato », è autorizzata in favore dell'Azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di Genova la spesa di 2.000.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

**5.31.** Bruzzone, Benvenuto, Bof, Montemagni, Zinzi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 1° agosto 2003, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. In deroga a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 per le sole condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica visibile come da norme tecniche CEI, la dichiarazione asseverata è sostituita da una attestazione di conformità del gestore trasmessa all'Ispettorato del Ministero, competente per territorio. ».

\* **5.32.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

\* **5.33.** Milani.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, i seguenti periodi: « Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al terzo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 6. ».

**5.34.** Bruzzone, Benvenuto, Bof, Montemagni, Zinzi, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Pretto.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Per supportare la diffusione di impianti da fonti rinnovabili e di configurazioni di autoconsumo, al paragrafo 3 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414, dopo le parole: « am-

bientale », sono aggiunte le seguenti: « , clienti domestici e condomini ».

**5.35.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità)*

1. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: « monitoraggio dinamico » sono aggiunte le seguenti: « , che tenga conto delle più evolute tecnologie integrate, ».

2. All'Allegato A del decreto ministeriale 1° luglio 2022, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 7.4.2 Ispezioni straordinarie, dopo le parole: « prove di serraggio dei bulloni » sono aggiunte le seguenti: « prove frequenti di serraggio dei bulloni avvalendosi anche di sensori controllabili in remoto »;

b) al punto 7.6.3 Monitoraggio permanente e continuo, dopo le parole: « Sensori di spostamento/rotazione, deformazione, accelerazione, temperatura e umidità relativa; » sono aggiunte le seguenti: « Sensori di monitoraggio dello stato di forza delle giunzioni imbullonate, integrati con funzione di accelerometro ed inclinometro o di lettura degrado dovuto alla corrosione ed infragilimento da idrogeno; ».

**5.01.** Frijia.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Disposizioni urgenti a sostegno delle imprese ferroviarie del trasporto merci durante il completamento degli interventi sull'infrastruttura ferroviaria)*

*il completamento degli interventi sull'infrastruttura ferroviaria)*

1. Al fine di sostenere le imprese ferroviarie del trasporto merci durante il completamento degli interventi sull'infrastruttura ferroviaria, lo stanziamento a valere sulle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e iscritte sul capitolo 1274 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2024 al 2026. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**5.02.** Cesa.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Disposizioni urgenti a sostegno delle imprese ferroviarie del trasporto merci durante il completamento degli interventi sull'infrastruttura ferroviaria)*

1. Al fine di sostenere le imprese ferroviarie del trasporto merci durante il completamento degli interventi sull'infrastruttura ferroviaria, lo stanziamento a valere sulle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e iscritte sul capitolo 1274 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2024 al 2026. Alle coperture si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate dal medesimo articolo e iscritte sul medesimo capitolo

per l'annualità 2027. Dalla misura non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

**\* 5.03.** Morfino, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

**\* 5.04.** Casu, Braga, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morassut.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Disposizioni urgenti per consentire risparmio energetico e autoconsumo diffuso nell'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione)*

1. All'articolo 31 comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: « amministrazioni comunali, » sono inserite le seguenti: « i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, ».

**5.05.** Battistoni, Cortelazzo, Mazzetti.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Disposizioni urgenti per il completamento della digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)*

1. Al fine di favorire l'acquisto da parte degli enti pubblici di soluzioni innovative, accelerando il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, all'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

*b)* dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « Al fine di assicurare la continuità dei servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività e favorire

una ordinata migrazione dei servizi, i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione di cui al primo periodo, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026, alle medesime condizioni, su richiesta dell'amministrazione contraente. Le amministrazioni che si avvalgono della proroga di cui al terzo periodo possono recedere anticipatamente dai contratti prorogati per aderire ai contratti del nuovo strumento di acquisto e di negoziazione per la fornitura di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività ».

**5.06.** Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di dissesto idrogeologico)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 139 e 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogate al 30 ottobre 2024 e si applicano anche ai comuni di Collecervino, Francavilla al Mare, Elice, Cellino Attanasio, Castel di Sangro, Canistro, Fossa, Secinaro, Mosciano Sant'Angelo, Castiglione a Casauria, Vasto, Pescara, Chieti e Bucchianico.

**5.08.** Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: « intemperie stagionali » sono aggiunte le seguenti: « a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e

dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere ».

\* **5.09.** Scotto, Guerra, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

\* **5.010.** Manes, Steger, Schullian, Gebhard.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77)*

1. All'articolo 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Negli appalti di lavori, l'obbligo di assicurare la predetta quota all'occupazione femminile si applica soltanto nel caso di assunzioni di personale non rientrante nella categoria degli operai ».

**5.011.** Mattia, Milani, Benvenuti Gostoli, Fabrizio Rossi.

ART. 6.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La deroga di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è estesa ai gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali inseriti nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**6.1.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2026.

di euro per l'anno 2025 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2026.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 700 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e per 300 milioni di euro per il 2025 e 800 milioni di euro per il 2026 a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 700 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026. Entro il 30 settembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025 e 800 milioni di euro per l'anno 2026.

**6.2.** Casu, Braga, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morassut.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

2-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2026.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 700 milioni di euro per l'anno

2024, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**6.3.** Casu, Braga, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morassut.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

**2-bis.** Al fine di garantire il finanziamento delle linee metropolitane di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

**2-ter.** Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**6.4.** Morassut, Casu.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per gli affari regionali e le autonomie, nonché i Presidenti delle regioni Sardegna e Sicilia, previo parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, avvia le procedure di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per determinare i servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto delle suddette regioni ovvero le ulteriori tratte, cui applicare entro il 31 dicembre del 2023, gli oneri di servizio pubblico. Con apposito decreto

del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita l'entità del finanziamento aggiuntivo da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

**6.5.** Barbagallo, Simiani.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** In considerazione della grave fragilità del sistema di trasporto aereo in Sicilia, a causa dell'insufficiente sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e la frequenza con la quale l'aeroporto « Vincenzo Bellini » di Catania sospende l'erogazione del servizio di trasporto aereo per le eruzioni dell'Etna, con conseguenti ricadute per i passeggeri, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di gestione delle emergenze del sistema di trasporto aereo siciliano, indicando le modalità di trasporto dei passeggeri ai luoghi di destinazione ove costretti ad atterrare in altre tratte, nonché la quota di rimborso a carico dello Stato per l'acquisto di titoli di trasporto alternativi. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le risorse aggiuntive con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da stanziare a tal fine.

**6.6.** Barbagallo, Simiani.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** Al fine di contrastare gli incrementi di costi di trasporto da e verso per la Regione Siciliana dovuti ai fenomeni inflat-

tivi e ai costi dell'energia, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, per i residenti della Regione Siciliana, il prezzo massimo del biglietto o dei servizi accessori per i servizi di traghettamento con veicolo tra la città di Messina e Villa S. Giovanni, nella misura del 200 per cento del costo medio di acquisto del carburante per i chilometri coperti, per categoria di veicolo, del mese precedente. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è determinata l'entità delle risorse da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere agli operatori che effettuano il trasporto.

#### 6.7. Barbagallo, Simiani.

*Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:*

2-bis. Al fine di scongiurare la strutturale carenza di risorse per il trasporto pubblico di Roma Capitale ed evitare l'aumento del costo dei biglietti, all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « a statuto ordinario » sono inserite le seguenti: « e a Roma capitale »;

b) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: « regioni a statuto ordinario » sono inserite le seguenti: « e Roma capitale »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « regioni a statuto ordinario » sono inserite le seguenti: « e con Roma capitale ».

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono aggiornati il criterio di riparto e la quota aggiuntiva spettante a Roma capitale, ai sensi del presente comma.

#### 6.8. Francesco Silvestri, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento, per 30 milioni di euro, del cap. 7140, relativamente alla tranvia di Firenze e per 10 milioni di euro del cap. 7416 – metropolitana di Roma, della Missione 13, Programma 13.6 « Sviluppo e sicurezza della mobilità sostenibile » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### 6.9. Barbagallo, Gianassi, Bakkali, Casu, Fossi, Ghio, Morassut.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento della tranvia di Firenze, con assegnazione delle risorse allo stato di previsione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 13, Programma 13.6 « Sviluppo e sicurezza della mobilità sostenibile », cap. 7140. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### 6.10. Gianassi, Fossi, Bonafè, Simiani.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili ad ogni titolare non può essere superiore al numero degli addetti effettivamente occupati per la circolazione su strada dei veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.

**6.12.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Montemagni, Pretto.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.

**6.13.** Mattia, Amich, Frijia.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto ferroviario merci)*

1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Fino al 31 dicembre 2027, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione

di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo. ».

\* **6.01.** Cesa.

\* **6.02.** Cortelazzo, Caroppo.

\* **6.03.** Traversi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

\* **6.04.** Casu, Braga, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morassut.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Norma in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile)*

1. Al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato, all'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2 sono, altresì, esclusi i rotabili che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano compiuto il venticinquesimo anno dalla loro entrata in servizio. ».

**6.05.** Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati da mezzi ad alimentazione totalmente elettrica)*

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> previsti

per il settore dei trasporti e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in via sperimentale dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ai veicoli ad alimentazione totalmente elettrica, detenuti a titolo di proprietà, appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, nonché ai motori con potenza non inferiore a 11 kW si applica una riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi in relazione ai transiti effettuati sulle tratte autostradali.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate ai proprietari dei veicoli.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I diversi fornitori del servizio di pedaggio forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativo ai propri clienti proprietari dei veicoli di cui al comma 1, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per consentire il monitoraggio dei risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e valutare l'efficacia della misura di differenziazione dei pedaggi stradali.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri applicativi della riduzione tariffaria di cui al comma 1.

**6.06.** Ilaria Fontana.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Benefici in materia di mobilità)*

1. Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del viadotto Polcevera, cosiddetto Ponte Morandi, del 14 agosto 2018 e fino alla loro conclusione, in tutte le tratte liguri delle autostrade A7, A10, A12, A26, i pedaggi autostradali si intendono dimezzati fino alla conclusione dei cantieri presenti nelle suddette tratte.

**6.07.** Traversi.

ART. 7.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* opera in deroga *con le seguenti:* è autorizzato a derogare, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, *e, dopo le parole:* legge 11 maggio 2012, n. 56, *inserire le seguenti:* delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,.

\* **7.1.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

\* **7.2.** Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* opera in deroga, *con le seguenti:* è autorizzato a derogare, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione,.

**7.3.** Bonelli.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole:* 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026 *con le seguenti:* 10.015.000 per l'anno 2024 e 15.015.000 per ciascuna annualità 2025 e 2026.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo, con il seguente:* Agli oneri derivanti dal primo periodo si

provvede, quanto a euro 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e quanto a 3 milioni di euro per il 2024 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**7.4. Ghio, Orlando, Simiani.**

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

10-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale « Orbetello – area ex Sitoco », di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di « Orbetello – area ex Sitoco » e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2024.

10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*Conseguentemente alla rubrica, sostituire le parole: nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani con le seguenti: nei*

siti di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani e Orbetello – area ex Sitoco.

**7.5. Simiani, Bonafè, Fossi.**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Programma sperimentale di ossigenazione delle acque)*

1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di ossigenazione delle acque e miglioramento della qualità del bacino idrico dei laghi di Santa Maria e San Giorgio, tra i comuni di Revine Lago e Tarzo, diretto a risolvere in modo strutturale i problemi ambientali legati alla stagionale proliferazione di alghe e la conseguente necessità di interventi meccanici stagionali di sfalcio, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in favore dei comuni di Revine Lago e Tarzo, che costituisce limite massimo di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**7.01. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni.**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)*

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti, i tempi di esecuzione e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque deno-

minati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

\* **7.02.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

\* **7.03.** Curti, Simiani.

#### ART. 8.

*Sopprimerlo.*

\* **8.1.** Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

\* **8.2.** Evi, Braga, Simiani, Curti, Ferrari.

#### ART. 9.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di metodi e strumenti di gestione informativa digitale*

*delle costruzioni e di qualificazione delle stazioni appaltanti)*

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 43, comma 1, le parole: « a 1 milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) »;*

*b) all'articolo 62, comma 18, sono soppresse le parole: « La progettazione, »;*

*c) all'articolo 63, sono apportate le seguenti modifiche:*

*1) al comma 2, sono soppresse le parole: « la progettazione e »;*

*2) al comma 5, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:*

*« a) la capacità di preparazione tecnico-amministrativa e di controllo della procedura di affidamento.*

*b) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. ».*

*3) al comma 6, sono soppresse le parole: « progettazione e »;*

*4) al comma 7, alinea, sono soppresse le parole: « la progettazione e »;*

*5) al comma 7, lettera c), sono soppresse le parole: « progettazione, »;*

*d) all'articolo 225, dopo il comma 9, è introdotto il seguente comma: « 9-bis. La disposizione di cui all'articolo 43, comma 1, non si applica alle procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione prima del 1° gennaio 2025. »;*

*e) all'Allegato II.4, sono apportate le seguenti modifiche:*

*1) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2, le parole: « e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti: a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure; b) esecuzione dei contratti. » sono sostituite dalle seguenti:*

« in uno degli ambiti previsti dall'articolo 63, comma 5, del Codice »;

b) al comma 3, le parole: « negli ambiti di cui alla lettera a) del comma 2. » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito di cui all'articolo 63, comma 5, lettera a) del Codice. »;

2) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dalla rubrica sono sopprese le parole: « la progettazione e »;

b) al comma 1, sono sopprese le parole: « la progettazione e »;

c) al comma 6, sono sopprese le parole: « progettare e »;

3) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dalla rubrica sono sopprese le parole: « alla progettazione e »;

b) al comma 1, alinea, sono sopprese le parole: « la progettazione e »;

c) al comma 1, lettera b), sono sopprese le parole: « alla progettazione e »;

4) all'articolo 5, nella rubrica sono sopprese le parole: « alla progettazione e »;

5) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica sono sopprese le parole: « alla progettazione e »;

b) al comma 1, alinea, sono sopprese le parole: « la progettazione e »;

c) al comma 1, lettera b), sono sopprese le parole: « alla progettazione e »;

6) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono sopprese le parole: « per la progettazione e »;

b) al comma 3, sono sopprese le parole: « la progettazione e »;

7) all'articolo 10, comma 2, sono sopprese le parole: « la progettazione, ».

**\* 9.01.** Manes.

**\* 9.02.** Ruffino.

**\* 9.03.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di porti e aeroporti)*

1. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree portuali ed aeroportuali, che sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione prevista ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali. ».

**9.04.** Montemagni, Bof, Zinzi, Benvenuto, Furgiuele.

ART. 10.

*Sopprimelerlo.*

**10.1.** Pavanelli, Riccardo Ricciardi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Sopprimere i commi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.*

**10.2.** Bonelli.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 1000 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.*

*Conseguentemente, al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 800 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.*

**10.3.** Provenzano, Amendola, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.

*Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche.*

**10.4.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche con le seguenti: , riforestazione e transizione energetica, con esclusione di progetti e investimenti, in tutte le fasi della catena del valore (*upstream, midstream e downstream*), che riguardino direttamente o indirettamente carbone, gas e petrolio e le fonti energetiche climalteranti.*

**10.5.** Bonelli.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. L'autorizzazione ai finanziamenti di cui al comma 5 è concessa previa presentazione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.

**10.6.** Provenzano, Amendola, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: a un Comitato tecnico con le seguenti: alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.*

*Conseguentemente:*

a) al comma 7, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.

b) ovunque ricorra, sostituire le parole: Comitato tecnico con le seguenti: Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.

**10.7.** Provenzano, Amendola, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.

*Al comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per ogni intervento la delibera di procedibilità, di cui al precedente periodo, include una valutazione *ex ante* ed *ex post* dell'impatto ambientale, sociale ed economico. La valutazione è realizzata anche mediante il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistematico.*

**10.8.** Bonelli.

*Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante dell'ISPRA.*

**10.9.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Per gli interventi relativi a quanto disposto dal comma 11, ai fini della verifica

della coerenza con le finalità istitutive del Fondo italiano per clima, il Comitato tecnico coordina il processo di valutazione *ex ante*, il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione finale degli impatti climatici degli interventi inclusi nel Piano Mattei e valere sulle risorse del Fondo italiano per il clima. Le valutazioni degli impatti climatici sono elaborate autonomamente dall'ISPRA in coordinamento con il sistema pubblico della ricerca. Ai fini di una corretta valutazione degli interventi, viene applicata la metodologia dei Rio Makers-OCSE.

\* **10.10.** L'Abbate.

\* **10.11.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

*Al comma 11, primo periodo, dopo le parole:* di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale *aggiungere le parole:* e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**10.12.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

*Al comma 11, primo periodo, dopo le parole:* e della cooperazione internazionale, *aggiungere le seguenti:* , acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,.

**10.13.** Bonelli.

*Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , sulla base di criteri di ammissibilità dei progetti, che devono essere volti a selezionare gli investimenti sulla base della loro effettiva capacità di contribuire alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

**10.14.** Bonelli.

*Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Al fine di garantire la trasparenza dei processi di approvazione e pubblico scrutinio degli interventi di cui al comma 5 è istituita sul sito istituzionale del Fondo Italiano per il Clima un'apposita

sezione dedicata al Piano Mattei per l'Africa.

**10.15.** Bonelli.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

**11-bis.** Per le finalità di cui al comma 11, è istituito il Tavolo per la partecipazione della società civile africana, con lo scopo di favorire la partecipazione delle organizzazioni non governative africane direttamente interessate all'individuazione, delle finalità e degli obiettivi dal Piano Mattei, nonché l'impegno compartecipato allo sviluppo sostenibile e duraturo dei territori oggetto degli interventi. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono individuate le organizzazioni della società civile africana che compongono il tavolo, secondo criteri di maggiore rappresentatività e di consolidata collaborazione con le organizzazioni del sistema italiano della cooperazione allo sviluppo.

**10.16.** Bonelli.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

**11-bis.** L'orientamento strategico e le priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui al comma 11, non possono interessare attività in contrasto con le finalità del Fondo italiano per il clima, ovvero attività climalteranti quali ricerca, coltivazione, produzione e distribuzione di prodotti petroliferi, gas naturale, gas liquefatto e biocarburanti.

\* **10.17.** Ilaria Fontana.

\* **10.18.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

**12-bis.** All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 15 novembre 2023,

n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, dopo le parole: « comma 1, lettera *d* »), sono aggiunte le seguenti: « con particolare riguardo ai finanziamenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 ».

**10.19.** Provenzano, Amendola, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Green Corridor)*

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale tra i quali si prevede la realizzazione di un *Green Corridor* destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il finanziamento di uno studio di fattibilità del *Green Corridor*, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**10.20.** Serracchiani, Simiani, Ghio, Ferrari.

ART. 11.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01) All'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale le parole: « Il presi-

dente » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo il caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il Presidente »;.

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 615 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-bis. Il ricorso non può essere dichiarato inammissibile se è maturata una causa estintiva del reato ».

**11.1.** Calderone, Cortelazzo, Mazzetti.

ART. 12.

*Sopprimerlo.*

**12.1.** Pastorella, Ruffino.

*Sopprimerlo.*

**12.2.** Berruto, Manzi, Simiani, Orfini, Iacono.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « della professione di agente sportivo » sono aggiunte le seguenti: « e di direttore sportivo »;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *a*), è aggiunta la seguente:

« a-bis) direttore sportivo: il soggetto che svolge per conto delle società sportive professionalistiche o dilettantistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo o amministrativo delle stesse, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti tra società e atleti o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti ed il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della federazione

nazionale sportiva professionistica o dilettantistiche; »;

c) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« Art. 3-bis. – (*Direttore sportivo*) – 1. Il direttore sportivo è il soggetto che svolge per conto delle società sportive professionistiche o dilettantistiche, attività concorrenti l'assetto organizzativo o amministrativo delle stesse, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti tra società e atleti o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimenti di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti ed il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della federazione nazionale sportiva. »;

d) all'articolo 4:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi e Registro nazionale dei direttori sportivi »;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Presso il CONI è istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, e il Registro nazionale dei direttori sportivi, al quale deve essere iscritto il direttore sportivo, ai fini dello svolgimento delle professioni di cui all'articolo 3. »;

3) al comma 3 dopo le parole: « della professione di agente sportivo » sono aggiunte le seguenti: « e di direttore sportivo »;

4) al comma 4 la parola: « Registro » è sostituita da: « Registri » ovunque compaia, e dopo le parole: « di copertura assicurativa » sono aggiunte le seguenti: « lad dove prevista ».

1-ter. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati precedentemente il 30 giugno 2024.

**12.3.** Rosato, Ruffino.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(*Educatori dei servizi per l'infanzia*)

1. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dell'articolo 4 le parole: « e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 » sono sopprese;

b) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: « e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché » sono sostituite con le seguenti: « di cui »;

c) all'articolo 10, comma 2, le parole: « entro novanta giorni » sono sostituite con le seguenti: « entro centottanta giorni »;

d) all'articolo 11, lettera b), il numero 1) è soppresso.

\* **12.01.** Manes.

\* **12.02.** Ferrari.

\* **12.03.** Ruffino.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(*Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi*)

1. All'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, dopo le parole: « a seguito del superamento » sono aggiunte le seguenti: « in Italia, ovvero presso altre nazioni per cui sussiste un accordo di riconoscimento reciproco ».

**12.04.** Berruto, Manzi, Simiani, Orfini, Iacono.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

Art. 12-bis.

*(Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica)*

1. In relazione alla diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei *tour operator*, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 14.687.659,24.

2. A fronte delle minori richieste di risarcimento in corso, presentate in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

ottobre 2023, n. 136, alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero del turismo ai sensi del predetto articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.

3. Possono presentare richiesta di finanziamento al Ministero del turismo i soggetti indicati al comma 1 del presente articolo che, nel periodo indicato nel medesimo comma 1, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di qualsiasi altra entrata, non inferiore al 30 per cento rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.

4. Con apposito bando da pubblicare, da parte del Ministero del turismo, sentito il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i criteri nonché le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

**12.05.** Caramanna.